

dossier

XIX Legislatura

23 dicembre 2025

LEGGE DI BILANCIO 2026

*Profili di interesse della
X Commissione Attività Produttive*

A.C. 2570



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [✉ studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) – [𝕏 @SR_Studi](https://twitter.com/@SR_Studi)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Attività produttive

TEL. 06 6760-3403 - [✉ st_attprod@camera.it](mailto:st_attprod@camera.it) – [𝕏 @CD_attProd](https://twitter.com/@CD_attProd)

Progetti di legge n. 516/3/0/X

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AP0213.docx

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione;
- la seconda parte illustra i principali elementi contenuti nella seconda sezione del disegno di legge di competenza di ciascuna Commissione.

INDICE

SEZIONE PRIMA

La disciplina contabile della prima sezione.....	5
SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI COMPETENZA DELLA X COMMISSIONE	7
▪ Articolo 1, commi 18-21 (<i>Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere</i>)	7
▪ Articolo 1, commi 259-260 (<i>Personale AGCM</i>)	8
▪ Articolo 1, comma 326-332 (<i>Misure organizzative e strumentali a sostegno dell'attività del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Garante prezzi</i>)	10
▪ Articolo 1, commi 427-436 (<i>Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali</i>)	16
▪ Articolo 1, commi 438-447 (<i>Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate</i>).....	23
▪ Articolo 1, comma 453 (<i>Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio</i>)	30
▪ Articolo 1, comma 467 (<i>Misure in materia di rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili</i>).....	33
▪ Articolo 1, comma 468 (<i>Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese</i>)	36
▪ Articolo 1, commi 469-471 (<i>Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese</i>)	40
▪ Articolo 1, comma 472 (<i>Fondo unico nazionale per il turismo - FUNT</i>)	48
▪ Articolo 1, comma 498 (<i>Promozione economica e culturale</i>)	52
▪ Articolo, commi 503-504 (<i>Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese</i>)	54
▪ Articolo 1, commi 574-579 (<i>Misure fiscali di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui e sui finanziamenti nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017</i>)	58
▪ Articolo 1, commi 683-684 (<i>Incremento della tassa di soggiorno</i>).....	64
▪ Articolo 1, commi 768-769 (<i>Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane</i>).....	66
▪ Articolo 1, comma 770 (<i>Fondo per il rifinanziamento di "Industria 4.0"</i>)	68

▪ Articolo 1, commi 801-805 (<i>Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio</i>)	69
▪ Articolo 1, comma 806 (<i>Vie e Cammini di San Francesco</i>)	73
▪ Articolo 1, commi 807-811 (<i>Destinazione turistica di qualità</i>)	75
▪ Articolo 1, comma 812 (<i>PSN - Polo Strategico Nazionale</i>).....	77
▪ Articolo 1, comma 844 (<i>Contributo all'Associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS)</i>	78
▪ Articolo 1, commi 878-881 (<i>Fondo di garanzia PMI e Fondo prima casa</i>)	80

SEZIONE SECONDA

La disciplina contabile della seconda sezione.....	93
I principali interventi di sezione seconda sugli stanziamenti di interesse della Commissione	97
SCHEDE DI LETTURA DEGLI STATI DI PREVISIONE DEI MINISTERI.....	99
▪ Articolo 4 (<i>Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy</i>)	99
▪ Articolo 10 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>).....	101
▪ Articolo 17 (<i>Stato di previsione del Ministero del turismo</i>)	102

Sezione prima

La disciplina contabile della prima sezione

Il disegno di legge di bilancio è costituito da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio. La **seconda sezione** è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni** della **legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti al contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento;
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione **non deve contenere** norme di **delega**, di carattere **ordinamentale** o **organizzatorio**, né interventi di natura **localistica** o **microsettoriale** ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI COMPETENZA DELLA X COMMISSIONE

Articolo 1, commi 18-21 *(Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere)*

Ai commi 18-21 si prevede una misura in favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale riconfermando il riconoscimento del trattamento integrativo speciale per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno.

I commi 18-21 prevedono una misura in favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale riconfermando, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il **riconoscimento del trattamento integrativo speciale**, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, **per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno**.

Il comma 18, nel riconfermare la misura sopra descritta per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, precisa che tale trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito.

Il comma 19 prevede che il trattamento integrativo di cui al comma 18 si applichi a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025.

Il comma 20 disciplina le modalità di riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 18, prevedendo che il sostituto d'imposta riconosca il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Si prevede, inoltre, che le somme erogate siano indicate nella certificazione unica di cui al regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998](#).

Il comma 21, da ultimo, prevede che il sostituto d'imposta compensi il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997](#).

Articolo 1, commi 259-260

(Personale AGCM)

Ai sensi del comma **259**, aggiunto nel corso dell'esame **al Senato**, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (**AGCM**) viene incrementata di **16 unità nella carriera direttiva**, con corrispondente soppressione dei contingenti di 10 e 6 unità di personale di cui la medesima Autorità può avvalersi in posizione di comando.

Il comma **260**, anch'esso aggiunto nel corso dell'esame in al Senato, prevede tali assunzioni possano essere effettuate, tramite concorso pubblico, previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse derivanti dal contributo agli oneri di funzionamento dell'AGCM.

Il **259**, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura al Senato dispone – col fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze in materia di tutela del consumatore nonché in materia di concorrenza – un incremento della **pianta organica** dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (**AGCM**) di 16 unità nella **carriera direttiva**, **con riduzione** equivalente del personale in comando da altre amministrazioni e quindi con soppressione delle:

- 10 unità previste dall'[articolo 8, comma 16](#), del d.lgs. n. 145/2007 (adottato in attuazione della normativa europea sulla pubblicità ingannevole);
- 6 unità previste dall'[articolo 5, comma 1](#), del decreto-legge n. 68/2006 (legge n. 127/2006).

Si intende così **stabilizzare** capacità e competenze interne, in alternativa all'utilizzo di risorse temporanee in comando.

Ai sensi del **260**, anch'esso aggiunto all'articolo in esame nel corso dell'esame al Senato, le assunzioni avvengono tramite concorso pubblico, a condizione che sia previamente accertata **la sussistenza delle risorse** secondo il meccanismo già previsto dall'[articolo 10, commi 7-ter e 7-quater](#) della legge n. 287/1990. In particolare, ai sensi del citato comma *7-ter*, all'onere derivante dal funzionamento dell'AGCM si provvede mediante un **contributo** di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima. Ai sensi del comma *7-quater*, il predetto contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. A tal proposito si ricorda

che, da ultimo, con [delibera n. 31468 del 4 marzo 2025](#) l'AGCM ha ridotto l'importo di tale contributo allo 0,057 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato a tale data.

Per approfondimenti su poteri e organizzazione dell'AGCM si rimanda al [tema su concorrenza e tutela dei consumatori](#) curato dal Servizio Studi della Camera.

Articolo 1, comma 326-332

(Misure organizzative e strumentali a sostegno dell'attività del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Garante prezzi)

La previsione, introdotto al Senato, autorizza il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) a reclutare 40 unità di personale dell'area delle elevate professionalità, definendone le modalità di assunzione e provvedendo alla copertura dei relativi oneri retributivi e di funzionamento (**commi 326 e 327**).

Si prevede inoltre il potenziamento delle attività di monitoraggio dei prezzi, esteso alle quotazioni internazionali delle materie prime, nonché il supporto tecnico-operativo al Garante per la sorveglianza dei prezzi (**comma 328**).

Sono altresì autorizzati investimenti pluriennali per l'aggiornamento delle piattaforme informatiche ministeriali (incentivi, amministrazioni straordinarie e *asset* strategici) (**comma 329**), il ricorso temporaneo a esperti esterni per la gestione delle crisi d'impresa (**comma 330**) e il rifinanziamento delle attività di promozione del *made in Italy* (**comma 331**).

Infine, la norma abroga precedenti autorizzazioni assunzionali relative al MIMIT e relative a funzioni di vigilanza, disponendo la conseguente riduzione dei relativi stanziamenti di bilancio (**comma 332**).

Nello specifico, il **comma 326** autorizza il MIMIT a istituire 40 posizioni dell'area delle elevate professionalità. Al reclutamento del relativo personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si provvede, alternativamente:

- tramite concorso pubblico;
- per passaggio tra le aree;
- mediante scorrimento delle graduatorie vigenti;
- tramite procedure di mobilità di personale tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 30](#) del d.lgs. n. 165/2001 (cosiddetto TUPI).

A copertura degli oneri derivanti, è autorizzata una spesa di **3.615.519 euro** annui a decorrere dall'anno **2026**.

Si ricorda che il nuovo sistema di classificazione del personale, introdotto dal [CCNL](#) del Comparto funzioni centrali 2019-2021, ha istituito la "Quarta area" (denominata delle **elevate professionalità**), che si colloca in posizione intermedia tra l'area dei funzionari e la dirigenza.

Tale Area è destinata al personale che svolge funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico, **nonché compiti di coordinamento e gestione di processi articolati** di significativa importanza e responsabilità. Tali funzioni sono finalizzate ad assicurare la qualità dei servizi e dei risultati e

l'ottimizzazione delle risorse affidate, attraverso la responsabilità diretta di moduli o strutture organizzative.

In proposito, si rammenta inoltre che la disciplina generale (articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001) limita le progressioni verticali (passaggio tra le aree) al 50 per cento delle posizioni disponibili.

Il **comma 327** reca le autorizzazioni di spesa connesse all'assunzione delle 40 unità di personale. Nello specifico è prevista:

- un'autorizzazione di spesa pari a **300.000 euro** per l'anno **2026**, destinata alla gestione delle procedure concorsuali;
- un'autorizzazione di spesa strutturale pari a **74.369 euro** annui, a decorrere dal 2026, per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento (ivi inclusi i costi relativi ai buoni pasto).

Ai sensi del **comma 328**, sono altresì autorizzate nuove spese a decorrere dal 2026 per rafforzare le attività di **monitoraggio dei prezzi**, con due finalità distinte:

- uno stanziamento di **1 milione di euro** annui per il potenziamento del supporto specialistico e informatico alle attività di monitoraggio delle filiere di mercato (di cui all'art. 2, comma 199-septies, della legge n. 244/2007, come integrato dal D.L. n. 5/2023). Il supporto viene esteso anche ai nuovi strumenti di osservazione territoriale, nonché al controllo delle quotazioni e delle importazioni di materie prime, anche strategiche, scambiate sui mercati internazionali;
- uno stanziamento, nel limite di **327.000 euro** annui, finalizzato a consentire al [Garante per la sorveglianza dei prezzi](#) di stipulare convenzioni per l'assistenza tecnico-operativa di società o organismi *in house* della pubblica amministrazione.

• *La Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi*

L'[articolo 3, comma 1, lett. c\)](#), del D.L. n. 5/2023 ha introdotto cinque nuovi commi (da 199-bis a 199-septies) all'articolo 2 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Tali disposizioni disciplinano la costituzione, la composizione, il funzionamento e il finanziamento della **Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi**. Si tratta dell'organo tecnico-consultivo incaricato di supportare il Garante per la sorveglianza dei prezzi nell'analisi delle anomalie di mercato

Obiettivi e funzioni

La Commissione ha il compito di monitorare le dinamiche dei prezzi dei beni di largo consumo, dedicando specifica attenzione al **meccanismo di trasmissione dei costi**: analizza, ovvero, come l'aumento dei costi energetici, delle materie prime

internazionali o dei carburanti si trasferisca sui prezzi finali al consumatore. L'organo viene convocato dal Garante per indagare su dinamiche anomale. La partecipazione ai lavori è gratuita e non prevede gettoni o rimborsi spese.

Composizione

La Commissione ha una composizione mista che include rappresentanti delle istituzioni, delle autorità indipendenti e delle parti sociali. Nello specifico, vi partecipano:

- un rappresentante dell'ISTAT, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio e della Guardia di finanza;
- un rappresentante di ciascuno dei Ministeri competenti per materia;
- i responsabili delle strutture direzionali del MIMIT di cui il Garante si avvale (ai sensi del comma 200);
- un rappresentante delle Autorità indipendenti competenti per settore;
- un rappresentante delle regioni e delle province autonome;
- tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti (inserite nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo), nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

Il Garante può inoltre invitare, caso per caso, esperti del settore specifico e rappresentanti delle categorie economiche (imprese e sindacati) coinvolte.

Disposizioni specifiche per la filiera agroalimentare

Ove vengano in rilievo fenomeni relativi all'anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa altresì un rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione frodi (**ICQRF**) del Ministero dell'agricoltura. In tale ambito resta ferma la disciplina vigente (art. 2 del D.L. n. 182/2005) finalizzata alla tutela del consumatore, della leale concorrenza e del *made in Italy*, che dispone quanto segue:

- la **Guardia di finanza** e l'**Agenzia delle entrate**, avvalendosi dei dati degli Osservatori dei prezzi (MIMIT e MASAF), effettuano controlli mirati lungo le filiere produttive ove si manifestino andamenti anomali;
- l'**ICQRF** svolge programmi di controllo contro l'irregolare commercializzazione di prodotti agroalimentari comunitari ed extracomunitari. Sugli esiti di tali attività, il Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia, riferisce al Presidente del Consiglio, proponendo eventuali misure correttive.

Procedura di allerta e intervento

Il meccanismo di "allerta" segue passaggi precisi qualora vengano rilevati fenomeni speculativi:

1. La Commissione analizza i dati.
2. Il Garante riferisce al Ministro delle imprese e del *made in Italy*.
3. Il Ministro, se necessario, rimette la questione al Governo per l'adozione di misure correttive, normative o amministrative.

Le funzioni di segreteria e di supporto alla Commissione sono svolte dall'Unità di missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi (istituita dall'art. 7 del D.L. n. 21/2022).

Il **comma 329** autorizza un investimento pluriennale finalizzato all'aggiornamento, al rafforzamento e all'implementazione delle piattaforme informatiche del MIMIT.

L'intervento è destinato agli strumenti digitali per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di incentivi, amministrazioni straordinarie e investimenti esteri in *asset* strategici. A tal fine è autorizzata una spesa pari a **2 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a **500.000 euro** annui a decorrere dall'anno 2028.

Il **comma 330** autorizza il MIMIT ad avvalersi della collaborazione di **esperti** esterni per il triennio 2026-2028, allo scopo di rafforzare le attività istituzionali in materia di **crisi d'impresa** (di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006) e di politica industriale (di cui all'[articolo 3](#) della legge n. 140/1999). A tali esperti è riconosciuto un compenso massimo annuo individuale di **50.000 euro**, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione. Per tale finalità, la norma fissa un limite di spesa complessivo pari a **500.000 euro** per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.

L'articolo 3 della legge n. 140/1999 prevede che il MIMIT possa avvalersi di esperti per funzioni di studio e analisi nei settori produttivi, nonché di uno specifico **nucleo degli esperti per la politica industriale** (istituito con D.M. 18 settembre 2000).

In base all'articolo 2 del D.M. 7 maggio 2009, tale nucleo è posto alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento e svolge le seguenti funzioni:

- **supporto tecnico** all'elaborazione di linee strategiche per la competitività, all'individuazione degli obiettivi di rafforzamento dell'apparato produttivo e alla diffusione delle tecnologie per lo sviluppo dell'industria e dei servizi;
- **supporto alla definizione** delle linee guida per la razionalizzazione del sistema dei fondi pubblici destinati alla finanza d'impresa;
- **supporto alle iniziative** attuative delle politiche per i distretti industriali, le piccole e medie imprese (PMI) e le reti d'impresa.

• *La struttura per le crisi d'impresa*

L'[articolo 1, comma 852](#), della legge n. 296/2006 (come novellato dall'art. 12, comma 1-bis, del D.L. n. 101/2019) ha previsto l'istituzione presso il MIMIT di un'apposita struttura tecnica. Tale organismo, che opera d'intesa e tramite cooperazione interorganica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha la finalità di contrastare il declino dell'apparato produttivo, intervenendo per la

salvaguardia e il consolidamento delle attività e dei livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni che versino in crisi economico-finanziaria.

Ambito di applicazione

Si considerano “di rilevanti dimensioni” (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. *a*), del d.lgs. n. 270/1999) le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale che contano un numero di lavoratori subordinati – compresi quelli ammessi alla cassa integrazione – **non inferiore a duecento** da almeno un anno.

Funzioni e operatività

La Struttura opera in coordinamento con le altre direzioni ministeriali e svolge la funzione prioritaria di supportare la gestione dei tavoli di crisi che richiedono l’intervento congiunto del MIMIT e del Ministero del Lavoro. Nello specifico, essa provvede:

- alle necessarie analisi e agli approfondimenti tecnico-economici;
- al confronto con le parti sociali e le istituzioni coinvolte;
- al dialogo istituzionale con gli enti territoriali, al fine di verificare le possibili ipotesi di risoluzione della crisi.

Coinvolgimento parlamentare e trasparenza

La norma prevede che la Struttura operi in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari e con le regioni interessate dalle crisi. È altresì prevista la facoltà di invitare ai lavori della Struttura i **parlamentari eletti nei territori** in cui si verificano le situazioni di crisi oggetto d’intervento. La pubblicità e la trasparenza dei lavori sono garantite anche attraverso idonee strumentazioni informatiche.

La struttura è stata originariamente istituita con decreto interministeriale del 18 dicembre 2007, n. 822. Successivamente, con D.M. 13 gennaio 2017, si è proceduto alla sua riorganizzazione, semplificazione e potenziamento. Per ulteriori dettagli operativi, si rinvia all’[apposita sezione](#) del sito istituzionale del MIMIT.

Il **comma 331** dispone il rifinanziamento per **1 milione di euro** per ciascuno degli anni del triennio **2026-2028** delle attività di promozione e comunicazione in materia di *made in Italy* (previste dall’[articolo 57](#) della L. n. 206/2023).

Il **comma 332** reca modifiche all’[articolo 26](#) del d.lgs. n. 82/2022, concernente le procedure di assunzione presso l’Agenzia per l’Italia digitale e il MIMIT per le funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami. Nello specifico:

- la **lett. a)** abroga il comma 2, che autorizzava il MIMIT a bandire procedure concorsuali per l’assunzione di 42 unità di personale non dirigenziale;

- la **lett. b)**, conseguentemente, ridetermina l'autorizzazione di spesa a decorrere dall'anno 2026, riducendola a **764.363 euro** (rispetto ai previgenti 2.746.871 euro).

Articolo 1, commi 427-436
(Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

L’articolo 1 commi 427-436, modificato nel corso dell’esame al Senato, ripropone la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili – a seguito di una modifica introdotta al Senato - sono aggiornati ed inseriti, rispettivamente, agli Allegati IV e V della presente legge.

La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a: (i) 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; (ii) 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; (iii) 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Sono altresì definite le imprese escluse dalla percezione del beneficio e la modalità di accesso allo stesso e viene precisato che il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni salvo che in specifiche ipotesi (in particolare, sono esclusi gli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi secondo il modello industria 4.0). Si riconosce la fruizione del beneficio sulle quote residue, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo, a titolo oneroso, del bene oggetto di agevolazione o la destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all'estero. A tal fine, è necessario che l’impresa provveda alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Si ricorda che tale agevolazione è stata introdotta dall’articolo 1, commi 9 e 10, della [legge n. 232 del 2016](#) per investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (secondo il modello “Industria 4.0”) effettuati entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 settembre 2018, in caso di ordine accettato dal venditore e di pagamento degli acconti, nella misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, entro il 31 dicembre 2017.

Successivamente, tale misura è stata prorogata dall’articolo 1, commi 30 e 31, della [legge n. 205 del 2017](#), per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 (ovvero entro il 31 dicembre 2019, se verificate le condizioni di cui sopra al 31 dicembre 2018), nonché dall’articolo 1, commi da 60 a 65, della [legge n. 145 del 2018](#), per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 (ovvero entro il 31 dicembre 2020, se verificate le condizioni di cui sopra al 31 dicembre 2019).

Tale misura è stata, altresì, sostituita dalla legge di bilancio 2020 con un credito d'imposta riconosciuto a fronte delle medesime spese sostenute a titolo di investimenti in beni strumentali (si veda il relativo [tema web](#) pubblicato sul Portale della documentazione della Camera dei deputati).

Nello specifico, il **comma 427, modificato nel corso dell'esame al Senato**, riconosce ai titolari di **reddito d'impresa**, ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF), una **maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi** da considerare nella determinazione delle **quote di ammortamento** e dei **canoni di locazione finanziaria** deducibili, limitatamente agli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) investimenti in beni strumentali **destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, purché**, come precisato a seguito della modifica introdotta al Senato, **prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo**
- b) **investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.**

Il testo del disegno di legge presentato in Senato limitava l'applicazione della maggiorazione sopra citata agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 ovvero al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risultati accettato dal venditore ed il pagamento del relativo acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, risultati effettuato.

Il medesimo comma 427 individua la **maggiorazione** da applicare al costo degli investimenti, indicati al comma 429, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini fiscali (IRES e IRPEF):

- **180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;**
- **100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;**
- **50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.**

Si tratta **delle medesime percentuali indicate al comma 4** dell'articolo 94 del testo iniziale disegno di legge che, a seguito delle **modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, è stato soppresso unitamente ai commi 5 e 6 del medesimo articolo del testo originario.**

Il **comma 428** elenca le **casistiche di esclusione** dall'agevolazione *de quo*, ovverosia per le **imprese** che si trovano nelle seguenti situazioni:

- in stato di liquidazione volontaria;
- fallimento;

- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo senza continuità aziendale;
- sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), dal [decreto legislativo n. 14 del 2019](#) (c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) o da altre leggi speciali;
- che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui al [decreto legislativo n. 231 del 2001](#) (concernente la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).

Si osserva che nell’attuale formulazione del comma 428 si fa riferimento alla procedura di fallimento anziché alla liquidazione giudiziale.

Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che, in ogni caso, per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell’agevolazione è subordinata:

- al **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore; e
- al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Il **comma 429, lettere a) e b)**, definisce le seguenti **caratteristiche** richieste per gli **investimenti agevolabili**:

- a) investimenti **in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi**, rispettivamente, negli elenchi di cui agli **allegati IV e V** annessi – a seguito della modifica in sede referente al Senato – alla presente legge di bilancio, **interconnessi al sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

Nel testo originario del disegno di legge di bilancio si faceva riferimento agli elenchi di cui agli **allegati A e B** annessi alla legge n. 232 del 2016. Con la modifica apportata in sede referente al Senato, tali elenchi vengono aggiornati e riproposti quali allegati annessi alla legge di bilancio 2026.

- b) investimenti **in beni materiali nuovi strumentali** all’esercizio d’impresa **finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza** di cui all’articolo 30, comma 1, lettera *a*), numero 2), del [decreto legislativo n. 199 del 2021](#), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Ai sensi del citato articolo 30, comma 1, lettera *a*), numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021, un cliente finale che diviene auto-produttore di energia

rinnovabile produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo: 2) **con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi** da quelli presso il quale l'auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'auto-consumatore stesso. In tal caso:

2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'auto-consumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

2.2) l'auto-consumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso auto-consumatore.

Con specifico riferimento agli **investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare**, si precisa che sono agevolabili **esclusivamente i seguenti impianti con moduli fotovoltaici** di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del [decreto-legge n. 181 del 2023](#):

- **moduli fotovoltaici con celle**, gli uni e le altre **prodotti negli Stati membri dell'Unione europea**, con un'**efficienza a livello di cella** almeno pari al **23,5 per cento (lettera b)** del comma 1 articolo 12);
- **moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea** composti da **celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem** prodotte nell'Unione europea con un'**efficienza di cella** almeno pari al **24,0 per cento (lettera c)** del comma 1 articolo 12).

Il testo del disegno di legge consentiva l'agevolazione anche con riferimento all'acquisto di fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento (lettera a) del comma 1 articolo 12). A seguito della modifica introdotta tale riferimento è stato soppresso.

Come detto, a **seguito delle modifiche introdotte al Senato sono stati soppressi i commi 5 e 6 dell'articolo 94 del disegno di legge**, che disciplinavano in termini ancor più vantaggiosi i tassi di iperammortamento con riferimento agli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici.

Il **comma 430** stabilisce che, per **accedere al beneficio** del nuovo iperammortamento, **le imprese presentano, in via telematica, apposite**

comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili. La trasmissione telematica è effettuata **tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.** (c.d. “**GSE**”) ed utilizzando dei **modelli standardizzati** messi a disposizione da quest’ultimo.

Il comma 431 reca delle disposizioni sulla **cumulabilità** di tale **beneficio con altre agevolazioni** che hanno ad oggetto gli stessi costi.

Più precisamente, il beneficio *de quo* è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione **e non porti altresì al superamento del costo sostenuto**.

Si precisa che la relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, a qualunque titolo, ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

Invece, **non è possibile applicare il nuovo regime** con riguardo per investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati, ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risultati accettato dal venditore e risultati pagato, a titolo di acconto, almeno il 20 per cento del costo).

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della [legge n. 207 del 2024](#), è stato riproposto il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della [legge n. 178 del 2020](#), per gli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’Allegato A della legge n. 232 del 2016, effettuati, ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risultati accettato dal venditore e risultati pagato, a titolo di acconto, almeno il 20 per cento del costo).

La norma richiamata stabilisce che il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d’imposta è altresì riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Il comma 432 stabilisce che, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione oppure il bene venga destinato a strutture produttive ubicate all'estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio originariamente determinate. Tuttavia, è necessario che, in tali circostanze, l'impresa provveda, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Si precisa ulteriormente che laddove il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Il comma 433 conferisce al Ministro delle imprese e del *made in Italy* il compito di stabilire le modalità di attuazione dell'incentivo *de quo con decreto* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026, definendo in particolare la procedura di accesso al beneficio, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

Il comma 434 definisce il criterio da seguire nella determinazione dell'aconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026. Nello specifico, a seguito della riformulazione del testo di tale comma, la determinazione dell'aconto dovuto è effettuata senza tener conto delle disposizioni introdotte dai precedenti commi.

Pertanto, applicando il c.d. "metodo storico", si considera, quale imposta del periodo d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni sopra indicate.

Il comma 435 stabilisce che, sulla base di una convenzione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il GSE provvede alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica prevista dal comma 430, anche al fine di esigenze di monitoraggio.

Infine, il comma 436 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, al fine di prevenire il

verificarsi di eventuali scostamenti dell'andamento degli oneri, dallo stesso derivanti, rispetto alle previsioni.

Qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda ai sensi dell'articolo 17, commi da 12-*bis* a 12-*quater*, della [legge n. 196 del 2009](#).

Articolo 1, commi 438-447

(Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate)

I commi 438-447, modificati nel corso dell'esame in Senato, **estende agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica)** con riferimento ad investimenti realizzati dal **1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028**. Il **limite di spesa** per il riconoscimento di tale credito d'imposta è fissato nel limite di **2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028** (comma 438). Il comma 439 pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate circa le **spese ammissibili**. Con ulteriore **comunicazione integrativa** all'Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l'**avvenuta realizzazione degli investimenti** precedentemente comunicati. Il comma 440 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 441 reca disposizioni che mirano ad assicurare il **rispetto del limite di spesa**. Il comma 442 specifica ulteriori contenuti del suddetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comma 443 specifica la disciplina applicabile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni in esame.

Il comma 444 **estende** per gli anni **2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)** nel limite di spesa di 100 milioni di euro all'anno. Il comma 445 disciplina i relativi **obblighi di comunicazione** all'Agenzia delle entrate dell'ammontare delle spese ammissibili che gli operatori economici prevedono di affrontare. Con ulteriore comunicazione integrativa all'Agenzia delle entrate i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l'avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 446 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 447 reca disposizioni che mirano ad assicurare il **rispetto del limite di spesa**.

L'articolo 1, comma 438, estende il credito d'imposta per investimenti realizzati nella ZES unica dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028 nel limite di spesa di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028.

A tal fine il comma in esame modifica i commi 1, 4 e 6 dell'[articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023](#) (convertito dalla legge n. 162 del 2023) che

ha introdotto la disciplina del credito d'imposta ZES unica per l'anno 2024. La legge di bilancio 2025 (commi 485-491 dell'art.1 della legge n. 207 del 2024) ha esteso al 2025 il credito d'imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella ZES unica nel limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2025.

Il credito d'imposta ZES unica

L'**articolo 16** del [decreto-legge n. 124 del 2023](#) ha introdotto, per l'anno **2024**, il **credito di imposta per investimenti nella ZES unica**, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei **beni strumentali** indicati nel comma 2 del medesimo articolo, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise**. Il comma 3 dell'articolo 16 individua i **settori esclusi** dall'agevolazione, il comma 4 indica i **criteri di determinazione della misura del contributo**, il quale è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro. Il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 stabilisce che il credito di imposta per investimenti nella ZES unica è riconosciuto nel **limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024**. Gli importi sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Il comma rinvia quindi a un **decreto** del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle **modalità di accesso al beneficio**, nonché i **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli**, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo (si veda il [decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024](#)).

Il D.M. 17 maggio 2024 ha determinato gli importi del credito di imposta:

- nella misura del **40% dei costi sostenuti** in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni **Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**;
- nella misura del **30% dei costi sostenuti** in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni **Basilicata, Molise e Sardegna**;
- nella misura massima, **rispettivamente del 50% e del 40%**, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli **investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna**;
- nella misura del **15% dei costi sostenuti** in relazione agli investimenti ammissibili nelle **zone assistite della regione Abruzzo** indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

La disciplina del credito d'imposta ZES unica è stata modificata dall'articolo 1 del [decreto-legge n. 113 del 2024](#) (convertito dalla legge n. 143 del 2024) che ha previsto **l'ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro**, per l'anno **2024**, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati. Inoltre, sono state integrate le modalità per l'erogazione del contributo. In particolare, tale articolo dispone che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la **comunicazione** di cui all'articolo 5, comma 1, del [decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024](#), inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una **comunicazione integrativa** attestante **l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti** indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

L'articolo 8 del [decreto-legge n. 155 del 2024](#) ha novellato l'articolo 1, del decreto-legge n. 113 del 2024, prevedendo che mediante la comunicazione integrativa di cui al primo periodo del comma 1, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale 21 maggio 2024 (v. sopra), ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo.

Come anticipato, l'art. 1, commi 485-491, della **legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025)** ha **esteso al 2025 il credito d'imposta** per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella ZES unica nel **limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro** per l'anno 2025.

Sono quindi individuati specifici **obblighi di comunicazione** in capo agli operatori economici:

- comunicazione all'Agenzia delle entrate – tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025 - aente ad oggetto **l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;**
- a pena di decadenza, trasmissione di una **comunicazione integrativa** - tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025 - **attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.**

Con [Provvedimento del 31 gennaio 2025](#) il direttore dell'Agenzia delle entrate ha approvato il modello da utilizzare per le finalità di cui sopra.

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Nella [delibera n. 23/2025](#) il Collegio del controllo concomitante della Corte dei Conti ha evidenziato che al 9 aprile 2025, a fronte di una richiesta complessiva di

crediti di imposta per oltre 2,5 miliardi di euro, per investimenti dislocati per oltre un terzo nella regione Campania (35,74%), seguita da Sicilia (21,38%) e Puglia (18,05%), sono già stati resi disponibili circa 2 miliardi.

Per ulteriori informazioni sul Credito di imposta ZES si rinvia alla [pagina](#) della Struttura di missione ZES della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il [Piano strategico della ZES unica](#), di durata triennale, sottoposto al parere della Cabina di regia ZES il 26 luglio 2024, è stato poi approvato con D.P.C.M. 31 ottobre 2024. Il Piano definisce la politica di sviluppo della ZES Unica, finalizzata a rafforzare il tessuto produttivo del Mezzogiorno, individuando i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica. Nel documento sono state identificate nel complesso nove filiere da rafforzare (Agroalimentare e Agroindustria, Turismo, Elettronica&ICT, Automotive, Made in Italy di qualità, Chimica e farmaceutica, Navale e cantieristica, Aerospazio e Ferroviario) e tre tecnologie da promuovere (le tecnologie digitali, quelle biotecnologie e le tecnologie sostenibili – cd. "Cleantech").

Si segnala, infine, che la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ha approvato in sede deliberante il disegno di legge recante Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria ([A.S. 1639](#)) con il quale si prevede l'**estensione della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica** all'intero territorio delle regioni Marche ed Umbria, al fine di favorire lo sviluppo di nuovi investimenti in tali territori che rientrano nelle regioni in transizione. Il provvedimento è stato trasmesso il 16 ottobre 2025 alla Camera (A.C. 2668).

La **lettera a)** del **comma 438** integra innanzi tutto l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, inserendo il riferimento agli **anni 2026, 2027 e 2028** per la fruizione del credito d'imposta ZES unica. Inoltre, **a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente**, è stato **esteso** il beneficio fiscale alle **zone assistite delle regioni Umbria e Marche**.

La **lettera b)** integra l'articolo 16, comma 4. Come accennato (v. *box*), tale comma stabilisce che il credito d'imposta ZES unica è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Con la **novella in esame** si inserisce il riferimento ai beni acquistati o investimenti immobiliari realizzati **dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028** per la fruizione del credito d'imposta.

La **lettera c)** modificando il comma 6 dell'articolo 16 introduce il **limite di spesa di 2.300 milioni** di euro per l'anno **2026**, **1.000 milioni** di euro per l'anno **2027** e di **750 milioni** di euro per l'anno **2028**.

Il **comma 439** stabilisce che gli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d'imposta per gli anni 2026, 2027 e 2028:

- comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 **l'ammontare delle spese ammissibili sostenute** dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028;
- trasmettono all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione – dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 - una **comunicazione integrativa** attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata. La **comunicazione integrativa** deve altresì indicare: l'ammontare del **credito di imposta maturato** in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredata dalle relative **fatture elettroniche** e dagli estremi della **certificazione** circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al già menzionato decreto 17 maggio 2024; l'ammontare di **investimenti effettivamente realizzati**, non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

Il **comma 440** demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dei **modelli** da utilizzare per le suddette comunicazioni e la definizione delle relative modalità di **trasmissione telematica**. Tale provvedimento deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.

Il **comma 441** reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028. Si prevede che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, debba essere pari all'**importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa** **moltiplicato per un fattore percentuale** notificato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

Tale ulteriore provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate deve essere emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.

Il **comma 442** stabilisce che il suddetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate renda noto, altresì:

- il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti;
- la tipologia di investimenti realizzati entro le date del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 15 novembre 2028;
- l’ammontare complessivo del credito d’imposta complessivamente richiesto.

Tali dati devono essere dettagliati per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno e distinguendo ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla [Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027](#).

Il **comma 443** dispone l’applicabilità del più volte richiamato D.M. 17 maggio 2024 per tutto quanto non espressamente previsto dalle norme in esame.

Il **comma 444** dispone l’estensione del **credito di imposta per gli investimenti realizzati nelle zone logistiche semplificate ZLS**, disciplinato dall’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024, anche per le annualità **2026, 2027 e 2028**, nel **limite di spesa di 100 milioni** per ciascuna annualità, in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS

L’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 introduce un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Con le [decisioni del 2 dicembre 2021 e del 18 marzo 2022](#), la Commissione europea ha approvato la Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2027. Il credito d’imposta si riferisce a investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Il comma 2 specifica che tale agevolazione fiscale è concessa nel limite di spesa complessivo di **80 milioni** di euro per il **2024**. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, la definizione delle modalità di accesso e fruizione del beneficio e dei relativi controlli. Si veda al riguardo il [D.M. 30 agosto 2024](#). La determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nelle ZLS è stata adottata con [provvedimento](#) dell’Agenzia delle entrate del 10 febbraio 2025.

Si ricorda altresì, che la disciplina relativa alla costituzione delle Zone logistiche Semplificate (ZLS) è contenuta nell’art. 1, commi 61-65, della legge di bilancio

2018 (legge n. 205/2017) e dal D.P.C.M. 4 marzo 2024, n. 40, recante il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS). Tale quadro di riferimento prevede che possano essere istituite delle aree geografiche (c.d. ZLS) in cui le imprese che operano o vi entrano sono soggette a procedure burocratiche e autorizzative semplificate.

Il **comma 445** prevede che gli operatori economici debbano **comunicare** all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 **l'ammontare delle spese ammissibili sostenute** dal 1° gennaio 2026 **e quelle che prevedono di sostenere** fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione devono inviare all'Agenzia delle entrate dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 una **comunicazione integrativa** attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo

Il **comma 446** demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dei **modelli** da utilizzare per le suddette comunicazioni. Tale provvedimento deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio con la definizione delle relative modalità di **trasmissione telematica**.

Il **comma 447** reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028. Si prevede che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, debba essere pari **all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per un fattore percentuale** notificato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Tale ulteriore provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate deve essere emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.

Articolo 1, comma 453

(Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio)

Il comma in esame, inserito dal Senato, istituisce delle Zone franche doganali intercluse nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 2022-2027.

In particolare, il comma in esame, inserito dal Senato, istituisce delle **Zone franche doganali intercluse**, ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013](#), nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3 (Frosinone, in parte), LAZ4 (Latina, in parte) e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 (Latina, in parte, e Frosinone, in parte) indicate nella [Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027](#), approvata con [Decisione della Commissione europea C\(2021\) 8655 final del 2 dicembre 2021](#) e sue successive modificazioni, tra cui in particolare con [Decisione C\(2023\) 8654 final del 18 dicembre 2023](#).

L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE reca il **divieto** di concessione degli **aiuti di Stato** alle imprese, prevedendo che, salvo le specifiche deroghe contemplate dai Trattati, sono **incompatibili** con il **mercato interno**, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli **aiuti concessi sotto qualsiasi forma dagli Stati**, ovvero mediante fondi pubblici, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di **falsare la concorrenza**.

Le **deroghe** agli aiuti di Stato sono individuate ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 107. In particolare, le **lettere a) e c) del par. 3** individuano gli **aiuti a finalità regionale**, destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni nelle quali il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, rispetto a quella dell'Unione nel suo complesso (**lett. a)**); ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni che, pur non avendo le condizioni di gravità della lett. a), devono essere sostenute nello sviluppo economico (**lett. c)**).

La **Carta degli aiuti a finalità regionale** è il documento che individua le **aree** in condizioni di svantaggio economico in cui è **ammessa la deroga** al divieto generale di concessione degli aiuti di Stato, definendo **l'intensità massima degli aiuti** di Stato che le imprese in quelle zone possono ricevere.

Nella [Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 dell'Italia](#) (approvata con [decisione della Commissione europea C\(2021\)8655](#) come integrata con [decisione C\(2022\)1545 final, del 18 marzo 2022](#) e successive modifiche), i territori delle **regioni meno sviluppate** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise) sono integralmente ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 107.3.a) del TFUE (“**zone a**”). Le zone ammissibili alle deroghe dell'articolo 107.3.c), (“**zone c**”) non predefinite, sono state individuate nell'ambito delle aree svantaggiate dell'**Abruzzo** e delle **regioni del Centro Nord**, attraverso un processo più articolato che ha visto anche il coinvolgimento delle Regioni interessate.

Oltre all'individuazione dei territori, la Carta definisce le **intensità massime di aiuto** applicabili. Per le grandi imprese, tali intensità massime sono pari a:

- **40%** dei costi sostenuti per le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia e al **30%** per le regioni Molise, Basilicata e Sardegna;
- **10%** nelle “zone c non predefinite” con un PIL *pro capite* superiore al 100% della media dell'UE-27 e un tasso di disoccupazione inferiore al 100% della media UE-27;
- **15%** dei costi sostenuti nelle altre “zone c non predefinite”.

Con [Decisione C\(2023\)8654 final del 18 dicembre 2023](#), la Commissione europea ha approvato la **modifica dell'elenco delle “zone c non predefinite” della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 dell'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027**. In particolare, per la regione Lazio è stata estesa la zona che beneficia di una maggiorazione delle intensità di aiuto in quanto confinante con la Regione Campania (parti delle Province di Frosinone e Latina), come previsto dai sopra richiamati Orientamenti, mentre per la Regione Lombardia è stata aggiunta una nuova “**zona c non predefinita**” consistente nel Comune di Campione d'Italia. L'importo massimo dell'aiuto per le grandi imprese nelle zone interessate da quest'ultima modifica può variare tra il 15% e il 25% dei costi di investimento ammissibili, a seconda del PIL *pro capite* e del tasso di disoccupazione della zona.

La **proposta di perimetrazione** delle zone franche doganali è demandata all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale nelle aree di sua competenza e, nelle altre aree, alla Regione Lazio ed è poi **approvata con determinazione** del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il comma precisa che la **finalità** della disposizione consiste nell'incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l'occupazione delle aree interessate.

In base al [Regolamento \(UE\) n. 2021/1060](#), che definisce il quadro normativo generale della politica di coesione europea per il ciclo di programmazione 2021-2027, la classificazione delle Regioni ai fini dell'assegnazione dei fondi strutturali si basa sul prodotto interno lordo (PIL), secondo il seguente criterio:

- **Regioni meno sviluppate:** con un PIL *pro capite* inferiore al 75% della media comunitaria. Per l'Italia, in base all'Allegato 2 della Decisione n. 2021/1130

rientrano in questa categoria **Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna**;

- **Regioni in transizione:** con un PIL *pro capite* compreso tra il 75% e il 100% della media comunitaria. Per l'Italia, rientrano in questa categoria **Abruzzo, Umbria e Marche**;
- **Regioni più sviluppate:** con un PIL *pro capite* superiore al 100 % della media comunitaria. In tale categoria rientrano tutte le **restanti regioni** del centro-nord d'Italia.

Articolo 1, comma 467

(Misure in materia di rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili)

Il comma 467, introdotto in al Senato, inserisce nel cd. Testo unico FER una disposizione che prevede, per gli interventi di **revisione della potenza degli impianti a fonti rinnovabili esistenti su **aree di demanio civico, la preventiva sdeemanializzazione delle stesse.****

Tali interventi devono avvalersi delle migliori tecnologie disponibili, senza incremento di consumo di suolo, ed è prevista la corresponsione della relativa indennità di esproprio al comune titolare dei diritti. È inoltre fatto salvo il rispetto dei vincoli paesaggistici e culturali.

Il comma 467, introdotto in al Senato, interviene sull'[articolo 14](#) del d.lgs. n. 190/2024 (cosiddetto Testo unico FER), aggiungendo un nuovo comma 10-ter.

Tale comma prevede che gli interventi di revisione della potenza riguardanti impianti a FER esistenti, abilitati o autorizzati su aree di demanio civico in assenza di demanializzazione, sono consentiti solo **previa sdeemanializzazione** delle aree medesime.

Gli interventi sono realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili e **non devono comportare incremento di consumo di suolo** rispetto a quello già occupato dall'impianto interessato.

Si rileva che la formulazione del testo riguardante l'utilizzo delle "migliori tecnologie disponibili" può apparire generica.

Per tali interventi l'**indennità di esproprio** relativa ai terreni di demanio civico è determinata secondo le disposizioni vigenti. L'indennità deve essere **corrisposta al comune** titolare dei diritti di uso civico, con l'obbligo di essere versata su apposito capitolo di bilancio.

Si valuti un coordinamento di questa previsione – che prevede l'indennità di esproprio per terreni demaniali – con il quadro normativo e giurisprudenziale (ricostruito nel box che segue) ai sensi del quale, invece, i terreni di demanio civico non sono espropriabili fino all'avvenuta sdeemanializzazione.

Inoltre, l'obbligo di versamento su apposito capitolo di bilancio può apparire generico: secondo la normativa e la giurisprudenza che disciplina questa materia (anch'essa ricostruita nel box che segue), i proventi derivanti dalla gestione o alienazione dei beni civici non possono confluire nella

fiscalità generale dell'Ente, ma devono essere assoggettati a uno stretto vincolo di reimpiego.

Rimane fermo il rispetto della **normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio**.

• *Il quadro normativo sul "demanio civico"*

Gli usi civici rappresentano diritti reali *sui generis* spettanti a una comunità di abitanti, che ne gode collettivamente. La disciplina fondamentale è contenuta nella legge n. 1766/1927, che distingue due categorie principali: il **demanio civico** (terre di proprietà della collettività) e gli **usi civici su terre altrui** (diritti di godimento su fondi privati). La legge n. 168/2017 ha qualificato i domini collettivi come “ordinamento giuridico primario”, riconoscendone la valenza ambientale e paesaggistica. Per i beni del demanio civico vige un regime di tutela rafforzata caratterizzato da inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. Tali terre sono inoltre sottoposte *ex lege* a vincolo paesaggistico.

La sentenza della Corte costituzionale n. 119/2023

La Consulta è recentemente intervenuta sul regime di circolazione delle terre private gravate da usi civici, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge n. 168/2017 laddove ne prevedeva l'inalienabilità assoluta. La Corte ha stabilito che impedire la compravendita di terreni privati gravati da uso civico costituisce una compressione irragionevole del diritto di proprietà. La tutela dell'interesse collettivo è infatti già garantita dalla natura di diritto reale dell'uso civico: esso segue il fondo (*ius sequelae*) ed è opponibile a qualsiasi acquirente, rendendo superfluo il divieto di alienazione del bene.

Espropriazione e assenza di demanializzazione formale

Sotto il profilo procedurale, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Sez. Unite, [sent. n. 12570/2023](#)) ha chiarito che i beni gravati da usi civici di dominio collettivo non possono essere soggetti a espropriazione per pubblica utilità se non **previa sdemanializzazione** (o mutamento di destinazione d'uso). Il decreto di esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità non possono avere efficacia equipollente all'atto di sdemanializzazione, che deve essere un **formale provvedimento espresso**.

Il vincolo di destinazione e la determinazione del corrispettivo

Come detto, la disciplina fondamentale degli usi civici è contenuta nella [legge n. 1766/1927](#) e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con [R.D. n. 332/1928](#). In particolare, il regime speciale stabilito dall'articolo 24 della L. 1766/1927 prevede che il capitale derivante da affrancazioni o alienazioni “sarà investito in titoli del debito pubblico [...] con vincolo a favore del Ministero

dell'economia [...] per essere destinato in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione".

La giurisprudenza amministrativa (**Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. n. 2313/2023**) ha precisato che, nelle procedure di alienazione o mutamento di destinazione funzionale (es. per impianti FER o opere pubbliche), il corrispettivo dovuto alla collettività non può essere calcolato secondo i parametri indennitari ridotti. Al contrario, deve applicarsi il **valore venale di mercato** del bene.

La natura vigente del vincolo di cui al citato articolo 24 è ricavabile da plurime disposizioni giudiziarie, sia da parte della giurisprudenza contabile (Corte dei conti Lazio, Sez. giurisdiz., Delibera, 27/10/2015, n. 173) sia di quella di legittimità (Cass. civ., Sez. II, n. 5273/1994).

Articolo 1, comma 468

(Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

Il comma 468 rifinanzia l'autorizzazione di spesa relativa alla cd. “**Nuova Sabatini**”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

Il **comma 468** rifinanzia con **200 milioni** di euro per l'anno **2026** e con **450 milioni** di euro per l'anno **2027** l'autorizzazione di spesa relativa alla “**Nuova Sabatini**”, misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in *leasing*) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature

La relazione illustrativa evidenzia come la “Nuova Sabatini” costituisca uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l'acquisto o acquisizione in *leasing* di beni strumentali, che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi. La misura è stata **più volte rifinanziata nel corso degli anni**, da ultimo con la legge di bilancio 2025 ([L. n. 207/2024](#)) con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029.

• *La “Nuova Sabatini”*

La cd. “**Nuova Sabatini**” è una misura istituita dall’[articolo 2](#) del decreto-legge n. 69/2013 (legge n. 98/2013). La misura è stata rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo. Costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e ad eccezione del settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

La “Nuova Sabatini” sostiene l'acquisto, o l'acquisizione in *leasing*, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI) di beni strumentali materiali – macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e *hardware* – o immateriali (*software* e tecnologie digitali) a uso produttivo e, in particolare, consente quanto segue.

- L’accesso a **finanziamenti** agevolati per gli investimenti in beni strumentali, anche mediante **operazioni di *leasing* finanziario**. Il [D.L. n. 34/2019](#) ha incluso tra i soggetti finanziatori anche gli intermediari finanziari (iscritti all’albo di cui

all'[articolo 106](#) del TUB) che statutariamente operano nei confronti delle PMI. Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino all'80% del finanziamento. Il finanziamento deve essere:

- a) di durata non superiore a 5 anni;
- b) tra 20.000 euro e 4 milioni di euro (importo così innalzato dal D.L. n. 34/2019);
- c) interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

- **L'accesso ad un contributo statale in conto impianti** per gli investimenti in questione, parametrato a un tasso di interesse annuo convenzionalmente assunto e pari al: 2,75% per gli investimenti ordinari; 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, *cloudcomputing*, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID) e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0"). Tale maggiorazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 ([L. n.160/2019](#)) e successivamente confermata.

[La circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823](#), in attuazione del [decreto interministeriale 22 aprile 2022](#) (recante la disciplina attuativa della misura), ha incluso, tra gli investimenti oggetto della maggiorazione al 3,575%, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli investimenti *green*, per essi intendendo "l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi".

La [circolare direttoriale 11 dicembre 2023, n. 50031](#) è intervenuta sulla disciplina di concessione delle agevolazioni "Nuova Sabatini" a seguito dell'entrata in vigore, delle modifiche alla disciplina europea sugli aiuti di stato in esenzione per categoria di cui al regolamento (UE) 2023/1315, modificativo del regolamento (UE) 651/2014, cd. GBER (*General Block Exemption Regulation*).

La misura è stata rifinanziata più volte nel corso degli anni. Si rammenta, per qui interessa, che:

- la **legge di bilancio 2020** ha rifinanziato la misura di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di **47 milioni** di euro per l'anno **2025** ([Legge n. 160/2019](#), art. 1, comma 226);

- la **legge di bilancio 2022**, che ha operato un rifinanziamento di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, **120 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al **2026** e **60 milioni** di euro per l'anno **2027** ([L. n. 234/2021](#), articolo 1, comma 47).

Nella attuale legislatura, la misura è stata rifinanziata:

- dalla **legge di bilancio 2023** per 30 milioni di euro per l'anno 2023 e **40 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2026**. Inoltre, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno

2023, il termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti, previsto dalle disposizioni attuative, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi in virtù della stessa legge di bilancio e dell'articolo 6-quater del D.L. n. 132/2023 (L. n. 170/2023). È stato conseguentemente prorogato anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento ([L. n. 197/2022](#), articolo 1, commi 414-415);

- dall'[articolo 13](#) del D.L. n. 145/2023 (L. n. 191/2023) per 50 milioni di euro per il 2023;

- dalla **legge di bilancio 2024** ([L. n. 213/2023](#), articolo 1, comma 256) per **100 milioni di euro** per l'anno **2024**;

- dalla **legge di bilancio 2025** ([L. n. 207/2024](#), articolo 1, comma 461) con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029. In particolare, la misura è stata rifinanziata per **400 milioni** di euro per l'anno **2025**, **100 milioni** di euro per l'anno **2026** e **400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029**.

Nell'anno **2024**, è stata anche resa operativa la cd. “**Nuova Sabatini-ricapitalizzazione**”, prevista dall'[articolo 21](#), commi 1-5, D.L. n. 34/2019. Tali norme hanno previsto che i contributi statali in conto impianti già disciplinati per la Nuova Sabatini, potessero essere riconosciuti anche in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento. A tale fine, il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa disposto dalla legge di bilancio 2019 ([L. n. 145/2019](#)) per il contributo statale in conto impianti della “Nuova Sabatini” è stata integrato di euro di 10 milioni per l'anno 2019, di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 10 milioni per l'anno 2024. L'operatività della “Nuova Sabatini -ricapitalizzazione” ha preso avvio solo nel 2024. Il decreto interministeriale attuativo, [D.M. 19 gennaio 2024, n. 43](#), ha stabilito le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo per la capitalizzazione nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti. La successiva [circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115](#) (integrativa e modificativa della circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022) ha definito le caratteristiche dell'aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo del:

- a) 5% per le micro e piccole imprese;
- b) 3,575% per le medie imprese.

Le disposizioni della circolare si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.

Con il [decreto ministeriale 18 giugno 2025](#) sono state apportate modifiche alla disciplina di alcuni incentivi gestiti dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, al fine di tenere conto dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Al riguardo, si rappresenta che, come riportato nella pagina relativa alla misura in esame presente sul [sito istituzionale](#) del MIMIT, la disciplina della “Nuova Sabatini” è in corso di adeguamento tramite un ulteriore decreto interministeriale, attualmente in fase di finalizzazione.

Articolo 1, commi 469-471
(Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese)

La previsione contiene interventi a sostegno delle filiere del turismo e in favore delle imprese. In particolare, il **comma 469** modifica le norme dettate dalla precedente legge di bilancio per il 2025 in tema di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo **sviluppo dell'offerta turistica** sul territorio nazionale, demandando la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di tali agevolazioni ad un decreto interministeriale.

Il **comma 470** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il triennio 2026-2028 per la concessione di contributi a fondo perduto per gli **investimenti privati nel settore turistico** (di cui l'1% da destinarsi alla gestione degli interventi), ai fini del sostegno e dello sviluppo della filiera, demandando la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di tali agevolazioni ad un decreto interministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

Il **comma 471** rifinanzia di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029 lo strumento agevolativo dei **contratti di sviluppo**.

La previsione in esame interviene da un lato in materia di sostegno al **settore turistico**, rifinanziando e ridefinendo specifici strumenti di agevolazione, dall'altro in favore delle **imprese**, rifinanziando lo strumento dei **contratti di sviluppo**.

Nello specifico, il **comma 469** sostituisce interamente il comma 502 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 ([L. n. 207/2024](#)). La nuova formulazione, prevede l'adozione di un **decreto** – di natura non regolamentare – da parte **del Ministro del turismo**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentita** la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con cui stabilire i **criteri, le condizioni e le modalità** per concedere **agevolazioni finanziarie** a supporto degli investimenti privati nel settore del turismo, nonché per la realizzazione di interventi complementari e funzionali a tali investimenti. **L'obiettivo** è sostenere lo **sviluppo dell'offerta turistica** a livello nazionale, favorendo anche:

- la destagionalizzazione dei flussi turistici;
- la digitalizzazione dell'ecosistema turistico;
- le filiere turistiche;

- gli investimenti per il rispetto dei principi ESG (*Environment, Social, Governance*, ovvero i tre pilastri della sostenibilità che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi globali come quelli dell'Agenda 2030 dell'ONU);
- il turismo sostenibile.

Il vigente comma 502 prevede invece che il decreto di cui sopra venga adottato **previa intesa** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché **sentite le organizzazioni sindacali** nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore. L'adozione del decreto era altresì prevista entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025.

Si valuti l'opportunità di fissare, anche nella nuova formulazione del comma 502, un termine entro cui il suddetto decreto interministeriale dovrà essere adottato.

Il **comma 470, primo periodo**, autorizza la spesa di **50 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026, 2027 e 2028** per la concessione di contributi a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore del turismo, ai fini dello sviluppo della filiera anche da un punto di vista industriale e commerciale.

Ai sensi del **secondo periodo** del comma 470 i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di tali contributi sono definiti con **decreto** da adottare, ai sensi del citato comma 502 (come riformulato) e seguenti della legge di bilancio 2025, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'**ultimo periodo** del comma 2 prevede una **riserva** finanziaria, pari all'**1%** delle risorse, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 505, della legge di bilancio 2025, ossia per le **funzioni relative alla gestione degli interventi** (di cui al comma 502) comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione delle domande di agevolazione, nonché alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa necessaria all'attuazione dell'intervento. Ai sensi del medesimo comma 505 tali funzioni possono essere affidate ad **Invitalia**, con le modalità stabilite da apposita convenzione, e Invitalia può **avvalersi** della società **Enit s.p.a.**

In proposito si ricorda che l'articolo 25 del D.L. n. 44/2023 ha autorizzato il Ministero del turismo a costituire una società per azioni avente ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale. A decorrere dal 27 febbraio 2024 è stata formalmente costituita la nuova società per azioni denominata "ENIT S.p.A.", in base a quanto disposto dal decreto del Ministro del Turismo del 30 novembre 2023, ed è subentrata all'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo. La nuova ENIT s.p.a., interamente partecipata

dal MEF, è qualificata come società *in house*, ai sensi dell'articolo 16 del TUSP, e sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Le azioni sono attribuite al MEF che esercita i diritti dell'azionista.

La società **supporta e promuove l'offerta turistica nazionale**, così da potenziarne l'attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. La disciplina della società è contenuta nel citato D.M. del 30 novembre 2023 e nello statuto ad esso allegato, ai sensi del quale la società è amministrata da un **consiglio di amministrazione** composto da **tre membri**, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. La carica di presidente del consiglio di amministrazione è assunta dal soggetto designato dal Ministro del turismo. Gli amministratori durano in carica per **tre esercizi** e sono **rieleggibili**. La scelta dei componenti degli organi di amministrazione deve avvenire secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una significativa esperienza nell'esercizio di attività indicate nello statuto. Il componente del consiglio cui siano state delegate in modo continuativo attribuzioni gestionali proprie del consiglio medesimo, può rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni, eccetto gli incarichi in società o enti controllati o collegati. Gli amministratori privi di deleghe gestionali possono invece rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti (2 sindaci effettivi e 2 supplenti) dal Ministro del turismo.

La **relazione tecnica** del Governo precisa che si prevede di riconoscere agevolazioni di cui al comma 2 sotto forma di **contributo a fondo perduto** per una quota fino al 60%, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari 30 milioni annui dal 2026 al 2028.

Il **comma 471** prevede il **rifinanziamento dei contratti di sviluppo** – di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112/2008 (L. 133/2008) – assicurando risorse pari a **250 milioni** di euro per l'anno **2027**, **50 milioni** di euro per l'anno **2028** e **250 milioni** di euro per l'anno **2029**.

Nella **relazione tecnica** il Governo afferma che si prevede di riconoscere tali agevolazioni nella forma di **contributo a fondo perduto** per una quota fino al 70%, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari a 175 milioni nel 2027, 35 milioni nel 2028 e 175 milioni nel 2029.

• *I contratti di sviluppo*

I contratti di sviluppo – finalizzati al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale – costituiscono uno **strumento di politica industriale che riscuote un significativo interesse** da parte del tessuto produttivo nazionale, con particolare riferimento alle **aree del Sud** del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. In tal senso, i contratti di sviluppo **rientrano tra gli strumenti di politica di coesione** economica, essendo, per buona parte, finanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali europei, PON Competitività, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con i relativi vincoli territoriali per esse previsti (80% Mezzogiorno e 20% Centro-Nord). Negli ultimi anni, lo strumento è stato potenziato, estendendone l'ambito di intervento, velocizzandone le procedure e incrementandone le risorse (sul punto, si rinvia al paragrafo *infra*, accennandosi già qui che dette risorse non derivano solo da interventi legislativi *ad hoc*, ma anche dal riparto del Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali).

La disciplina dei contratti di sviluppo

Il “**contratto di sviluppo**” è stato introdotto nell’ordinamento dall’[articolo 43](#) del decreto-legge n. 112/2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa. È divenuto operativo dal 2011.

L’articolo 43 ha affidato all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - **INVITALIA** le **funzioni di gestione** dell’intervento.

Lo **strumento** è stato **riformato** ai sensi di quanto previsto dall’[articolo 3](#) del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013). In attuazione della norma testé citata sono stati adottati il [D.M. 24 settembre 2010](#) ed il D.M. 14 febbraio 2014, nonché il [D.M. 9 dicembre 2014](#), che ha adeguato la disciplina della misura alla normativa sugli **aiuti di Stato** di cui al Regolamento generale di **esenzione per categoria** (di determinate tipologie di aiuti dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE), cd. GBER (*General Block Exemption Regulation*), regolamento 651/2014/UE, la cui efficacia è stata recentemente prorogata al 31 dicembre 2026.

Il **D.M. 9 dicembre 2014** è stato modificato ed integrato più volte:

- dal [D.M 2 novembre 2021](#), che ha introdotto **nuovi requisiti** volti a valutare la **rilevanza strategica** dei **programmi di sviluppo** finanziati attraverso lo strumento;
- dal [D.M. 12 agosto 2022](#), per adeguarlo alla disciplina del *Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell’attuale contesto di crisi Ucraina*;
- dal [D.M. 19 aprile 2023](#), per aggiornarlo al nuovo regime di aiuti UE inherente al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per apportare ulteriori modifiche in materia di semplificazione del procedimento;
- dal [D.M. 14 settembre 2023](#), che apporta modifiche inerenti all’applicazione delle **nuove disposizioni europee** relative agli aiuti di Stato di esenzione per

- categoria, di cui al **regolamento “GBER”**, nonché all'applicazione di alcune disposizioni del Quadro temporaneo “Ucraina”;
- dal [**D.M. 6 novembre 2024**](#), le cui novità più rilevanti riguardano una più precisa definizione dei programmi di sviluppo delle attività turistiche, una revisione delle agevolazioni rivolte al settore agroindustriale per programmi di investimento di importo superiore a 50 milioni di euro, nonché l'aggiornamento dell'elenco delle tecnologie ammissibili relative ai progetti di ricerca e sviluppo.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 9 dicembre 2014, i **programmi finanziabili** sono:

- di **sviluppo industriale**, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- di **sviluppo per la tutela ambientale**;
- di **sviluppo di attività turistiche**.

L'**importo complessivo** delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, deve essere pari **almeno a 20 milioni di euro ovvero 7,5 milioni di euro** qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di **prodotti agricoli** o in caso di programmi di sviluppo di **attività turistiche** (comma 3).

I **beneficiari delle agevolazioni** previste per i contratti di sviluppo **sono l'impresa che promuove il programma di sviluppo** (“soggetto proponente”) e le **eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti** di investimento che compongono il programma (“aderenti”). Il programma di sviluppo può comunque anche essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del **contratto di rete tra imprese** (comma 5).

Il **programma deve essere concluso entro 36 mesi** dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, ovvero entro un termine più breve se reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. Il termine di conclusione del programma **può essere prorogato**, su **richiesta dell'impresa beneficiaria**, per **un massimo di diciotto mesi**, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate (comma 4).

L'**articolo** ammette poi che **specifici accordi di programma**, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dalle regioni, dagli enti pubblici, da INVITALIA, possano **destinare una quota parte delle risorse disponibili** per l'attuazione degli interventi **al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività** del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono. Con analogo accordo, il Ministero del turismo può destinare risorse all'attuazione dei programmi di sviluppo di attività turistiche (comma 6).

L'articolo 9-bis del D.M. 9 dicembre 2014, inserito dal [**D.M. 8 novembre 2016**](#) e da ultimo modificato con il citato D.M. del 2023, disciplina poi in modo specifico **i programmi di sviluppo di grandi dimensioni** (con un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro) aventi **una particolare rilevanza strategica** in relazione al contesto territoriale e al sistema

produttivo interessato, **di rilevante impatto ambientale**, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale, **ovvero** realizzati in forma congiunta **mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete**. Tali programmi di sviluppo sono **denominati “accordi di sviluppo”**. Ai fini della loro sottoscrizione in quanto programmi di rilevanza strategica, **INVITALIA valuterà alternativamente la sussistenza** di almeno tre dei **requisiti** per l’accesso al beneficio dei contratti di sviluppo previsti dall’articolo 9, comma 6, del decreto, ovvero il rilevante impatto ambientale del programma, ovvero la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Gli accordi sono quindi **sottoscritti** dal **MIMIT**, da **INVITALIA** e **l’impresa proponente nonché**, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le **regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate**. Gli accordi di sviluppo godono di una corsia preferenziale con priorità nella prenotazione delle risorse e nei tempi di valutazione e di attuazione: i **tempi di istruttoria sono di 90 giorni** (cfr. sito istituzionale INVITALIA).

Ai fini della sottoscrizione di un accordo di sviluppo, i beneficiari, nel caso in cui sia previsto un **incremento occupazionale**, si impegnano a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’**assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito**, ovvero risultino **disoccupati** a seguito di procedure di licenziamento collettivo, **ovvero** dei **lavoratori delle aziende del territorio** di riferimento **coinvolte da tavoli di crisi attivi** presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Ai fini della sottoscrizione dell’accordo, le regioni comunicano al MIMIT e all’Agenzia la propria eventuale volontà di stipularlo, impegnandosi ad intervenire nel cofinanziamento del programma di sviluppo.

Le imprese sottoscritte non maturano alcun diritto alle **agevolazioni**, che sono, comunque, **subordinate al positivo esito dell’istruttoria da parte di INVITALIA** (cfr. articolo 9, che disciplina la fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni).

Le **agevolazioni concedibili** attraverso i contratti di sviluppo sono indicate dagli articoli 8 e 8-bis del D.M. 9 dicembre 2014, come integrato.

Le **agevolazioni**, ai sensi dell’articolo 8, assumono diverse forme, anche in combinazione tra loro: **finanziamento agevolato** nei limiti del 75% delle spese ammissibili e assistito da garanzie ipotecarie, **contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa**. L’utilizzo delle varie forme di agevolazioni e la loro entità è determinato, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (cfr. articolo 16 del decreto), **nell’ambito della negoziazione** sulla base della tipologia di progetto, della **localizzazione dell’iniziativa** e della dimensione dell’impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.

Relativamente alle iniziative oggetto:

- degli **accordi di programma** per l’attuazione degli interventi **al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività** (di cui agli articoli 4, comma 6)

- degli **accordi di sviluppo** (di cui all'articolo 9-bis), sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, **finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi** o comunque nei quali l'attività produttiva è stata o verrebbe interrotta.

Il proponente può richiedere ad INVITALIA, a date condizioni dettagliate nell'articolo 8-bis del decreto, l'assunzione di una **partecipazione temporanea e di minoranza** nel capitale del medesimo proponente, che viene finanziata dal MISE a valere sulle risorse del Fondo crescita sostenibile. Alla scadenza del decimo anno dalla data di erogazione, INVITALIA deve restituire il finanziamento, per l'importo corrispondente al valore complessivo di smobilizzo degli investimenti, nettizzato di alcune voci.

Per una ricostruzione di dettaglio si rinvia al [sito istituzionale del MIMIT](#) e al sito di [Invitalia s.p.a.](#), soggetto gestore per conto del MISE.

Risorse finanziarie

Le **risorse finanziarie** destinate **dall'anno 2014** ai contratti di sviluppo sono indicate nell'[apposita pagina](#) del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Tali risorse, come detto, non derivano solo da interventi legislativi *ad hoc*, ma anche dal riparto del Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali.

Secondo le informazioni ivi riportate, allo strumento sono state assegnate, **dal 2014 al 2022**, risorse pari a **7.912,4 milioni** di euro.

Nel corso della **XIX legislatura**, sono stati stanziati:

- con la **legge di bilancio 2023** ([L. n. 197/2022](#), articolo 1, commi 389-390),
- **160 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2027 e 240 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2028 al 2037** ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- **40 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2027 e 60 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2028 al 2037** per i programmi di sviluppo di attività turistiche;
- **100 mila euro** per l'anno **2023** e **500 mila euro** per ciascuno degli anni **2024 e 2025** per il progetto di risanamento e **riconversione** delle **centrali a carbone** di **Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia**;
- con legge di bilancio 2024 ([L. n. 213/2023](#), articolo 1, commi 253-257) **190 milioni** per l'anno **2024**, di **310 milioni** per l'anno **2025** e di **100 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2026 al 2030**;
- la legge di bilancio 2025 ([L. n. 207/2024](#)) ha visto una riduzione di 67,2 milioni per ciascun anno del triennio 2025- 2027. La sez. II ha esposto una riduzione di 40 milioni per il 2025, di 30 milioni per il 2026 e di 25 milioni per il 2027 dell'autorizzazione di spesa dei contratti di sviluppo nel settore industriale (cap 7343 pg1/MIMIT);
- la legge di bilancio 2026 in commento, come esaminato, autorizza la spesa di **250 milioni** per il **2027**, **50 milioni** per il **2028** e **250 milioni** per il **2029**.

Contratti di sviluppo e PNRR

Il contratto di sviluppo costituisce anche uno degli strumenti principali prescelti per l'attuazione degli **investimenti del PNRR**. La revisione della relativa disciplina (operata con il [D.M. 2 novembre 2021](#)) è stata in questo senso finalizzata ad orientare lo strumento verso programmi in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale. Di seguito una descrizione degli **investimenti per la cui attuazione** è stato scelto l'utilizzo dei **contratti di sviluppo**.

- Investimento 5.2 “[Competitività e resilienza delle filiere produttive](#)“ (Missione 1, Componente 2), con una dotazione di 750 milioni di euro;
- Investimento 5.1 “[Rinnovabili e batterie](#)“ (Missione 2, Componente 2), con una dotazione di 1 miliardo di euro.
- Investimento 5.3 “[Bus elettrici](#)“ (Missione 2, Componente 2), con una dotazione di 300 milioni di euro.

Inoltre, [con circolare direttoriale del 18 ottobre 2024, n.42927](#) il MIMIT ha previsto, a partire dal **11 novembre 2024**, l'apertura di un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo. Le agevolazioni sono destinate alle imprese che presentano programmi di investimento finalizzati al **perseguimento di una maggiore efficienza energetica e di una maggiore sostenibilità dei processi di produzione**.

La misura rientra nell'ambito della sotto-investimento 1, della Missione 1, Componente 2, Investimento 7 del PNRR - Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche. La dotazione disponibile per la misura è pari a 350 milioni di euro destinati, in sede di prima applicazione e per una quota pari almeno al 60%, a finanziare investimenti finalizzati a perseguire l'efficienza energetica dei processi di produzione (anche attraverso la produzione per l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad esclusione della biomassa). Un importo pari ad almeno il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La misura è costituita da due sottoinvestimenti: il **sottoinvestimento 1** è uno strumento denominato “**Tecnologie a zero emissioni nette**”, volto incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti nei settori dell'efficienza energetica, della produzione rinnovabile per l'autoconsumo e della trasformazione sostenibile del processo produttivo; il **sottoinvestimento 2** consiste in un investimento pubblico in uno strumento denominato “**Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche**” al fine di incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti per rafforzare le catene di approvvigionamento industriali. Per un approfondimento su quest'ultimo investimento si rinvia al [sito istituzionale](#) del MIMIT e al [sito di Invitalia s.p.a.](#)

Articolo 1, comma 472 (*Fondo unico nazionale per il turismo - FUNT*)

Il **comma 472** – introdotto nel corso dell’esame in **al Senato** – modifica la disciplina del **Fondo unico nazionale per il turismo** (FUNT), sia di parte corrente sia di conto capitale, istituito dalla legge di bilancio 2022 (commi 366-371) nello stato di previsione del Ministero del turismo (MITUR).

La **lett. a)** circoscrive la finalità del fondo di parte corrente alla sola razionalizzazione degli interventi per attrattività e promozione turistica, eliminando il riferimento al sostegno agli operatori e al rilancio produttivo e occupazionale in coerenza con il PNRR.

La **lett. b)** sostituisce il comma 369, stabilendo la ripartizione delle risorse dei fondi con l’80% per iniziative cofinanziate dalle regioni e il 20% per iniziative cofinanziate dal MITUR; le modalità di accesso e riparto saranno definite con decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La **lett. c)** introduce il nuovo comma 369-bis, che disciplina l’assegnazione concreta delle risorse dei fondi tramite un decreto ministeriale, con alcune specifiche per il fondo di conto capitale.

La **lett. d)** riscrive il comma 370, prevedendo una programmazione triennale delle risorse del fondo di conto capitale e fissando entro il 30 aprile del primo anno del triennio il termine per l’adozione del decreto attuativo.

Il **comma 472**, introdotto nel corso dell’esame in sede di prima lettura al **Senato**, interviene con modifiche sulla disciplina del **Fondo unico nazionale per il turismo** (FUNT), di parte corrente e di conto capitale, di cui ai commi 366 e 368 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 ([L. n. 234/2021](#)), istituiti nello stato di previsione del Ministero del turismo (MITUR).

Per quanto guarda la disciplina generale del FUNT, di cui ai commi 366-371 della predetta legge, si ricorda che:

- il **comma 366** ha istituito il Fondo unico nazionale per il turismo di **parte corrente** – con una dotazione pari a 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l’anno 2024 – al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all’attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, “sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- il **comma 367** elenca le finalità cui sono destinate le risorse del fondo di parte corrente;

- il **comma 368** ha istituito il Fondo unico nazionale per il turismo di **conto capitale** – con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 – per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate;
- il **comma 369** demanda a un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei fondi istituiti dai commi 366 e 368. In attuazione del comma 369, è stato adottato il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462, modificato dal successivo articolo unico del decreto interministeriale 1° luglio 2022 n. 8426, che ha sostituito l'articolo 5 del decreto di marzo;
- il **comma 370** prevede che, **per le risorse del solo fondo di conto capitale**, il medesimo decreto di attuazione individua un Piano con gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi oggetto del fondo di conto capitale sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al [d.lgs. n. 229/2011](#) e sistemi collegati;
- il **comma 371** chiama il Ministro del turismo a presentare ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate a valere sui fondi istituiti dai commi 366 e 368.

Si ricorda inoltre che il decreto-legge n. 4/2022, all'[articolo 4](#), ha **incrementato** il FUNT di **parte corrente** di **100 milioni di euro** per l'**anno 2022**. Il successivo decreto-legge n. 21/2022, all'[articolo 22, comma 6](#), ha **ridotto** di **15,6 milioni di euro** per l'**anno 2022** il FUNT di parte corrente a copertura del credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo. Il decreto-legge n. 115/2022 all'[articolo 36](#) ha integrato la dotazione del FUNT di **conto capitale** di **10 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2022, 2023 e 2024** e quello di **parte corrente** di **16.958.333 euro** per l'anno 2023 e di **12,7 milioni** di euro per l'anno 2024. Il decreto-legge n. 48/2023 all'[articolo 39-bis](#) ha ridotto di **20,7 milioni di euro** per l'**anno 2023** il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente. Infine, con l'attuale manovra di bilancio è stato previsto un rifinanziamento pari a **37,5 milioni** per gli anni 2026-2028 del **Fondo unico per il turismo di parte corrente** e del **Fondo unico per il turismo di conto capitale**.

Ai sensi della modifica operata dalla lett. **a)** della previsione in esame, viene circoscritta la finalità del FUNT di parte corrente alla razionalizzazione degli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale. Viene infatti eliminato l'inciso che collegava il Fondo al sostegno agli operatori del settore e al rilancio produttivo e occupazionale in coerenza con le previsioni del PNRR.

La lett. **b)** prevede di sostituire interamente il comma 369 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022. Il **nuovo comma 369** stabilisce direttamente il **criterio di attribuzione** delle risorse stanziate sui fondi, ripartendole:

- per la quota dell'80% per iniziative cofinanziate dalle regioni;
- per la quota del 20% per iniziative cofinanziate dal MITUR.

Demandava invece la definizione delle modalità di **accesso** ai fondi e di **riparto** ad un **decreto** del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per le risorse riferite al fondo del comma 368 (**di conto capitale**), inoltre, vengono definite nel medesimo decreto le regole di monitoraggio, attraverso il sistema di cui al [d.lgs. n. 229/2011](#) (e sistemi collegati) e le ipotesi di revoca, connesse sia alla mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio sia al mancato rispetto dei termini del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi. Dunque, rispetto all'attuale formulazione del comma 369, viene stabilito direttamente il criterio di attribuzione delle risorse, si prevede anche l'intesa della Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del decreto attuativo, e si precisa che il decreto debba definire le regole di monitoraggio degli interventi finanziari.

Si valuti l'opportunità di fissare, anche nella nuova formulazione del comma 369, un termine entro cui il suddetto decreto dovrà essere adottato, considerando anche che il successivo comma 370 (v. lett. d) infra), come riformulato, nello stabilire un termine, si riferisce esclusivamente alle risorse del fondo di conto capitale. Si valuti dunque un coordinamento tra le due disposizioni.

A completamento, la lett. **c)** inserisce un **nuovo comma 369-bis**, che disciplina la fase di concreta **assegnazione delle risorse** dei fondi: esse sono assegnate con un ulteriore decreto del Ministro del turismo. Con specifico riferimento al fondo di **conto capitale**, tale decreto deve anche definire un **Piano** che:

- individui gli interventi;
- riporti i codici unici di progetto (CUP);
- indichi i soggetti attuatori;

- stabilisca il cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, in coerenza con gli stanziamenti disponibili;
- stabilisca le modalità di revoca secondo quanto già previsto dal decreto di cui al comma 369 (nella sua nuova formulazione).

Dunque, mentre l'attuale formulazione delle disposizioni in esame prevede che con un unico decreto si definiscano le modalità di attuazione, riparto e assegnazione delle risorse dei fondi e si elabori un Piano per il fondo di conto capitale, con la modifica prevista dall'art. 98-bis i decreti diventano due.

Il primo decreto (comma 369, come riscritto) stabilisce:

- le modalità di **accesso e riparto** dei fondi;
- le modalità di **monitoraggio** degli interventi e di **revoca** delle risorse per il solo fondo di conto capitale;

Il secondo decreto (comma 369-bis, come introdotto) stabilisce:

- **l'assegnazione** delle risorse dei fondi;
- uno specifico **Piano** per il solo fondo di conto capitale.

Si valuti l'opportunità di fissare un termine entro cui il decreto previsto dal nuovo comma 369-bis dovrà essere adottato.

Infine, la lett. d) riscrive il comma 370, per introdurre una **programmazione triennale delle risorse del fondo di conto capitale** e, per le medesime, un termine perentorio per l'adozione del decreto di cui al comma 369: **entro il 30 aprile del primo anno di ciascun triennio**, a decorrere dal 2026. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca delle risorse della prima annualità del triennio di riferimento. Si precisa, infine, che le somme revocate, sia per questa ragione che per le altre ipotesi previste dal comma 369-bis, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e vi restano definitivamente acquisite.

La relazione tecnica precisa che l'intervento oggetto della previsione in commento garantirebbe una migliore programmazione delle risorse del FUNT e adeguerebbe la disciplina ai criteri della nuova *governance* economica europea.

Articolo 1, comma 498 (Promozione economica e culturale)

Il **comma 498, integrato durante l'esame parlamentare**, istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con una dotazione finanziaria di **35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026** per iniziative di promozione in campo economico e culturale svolte dal MAECI.

L'ultimo periodo del **comma 498, introdotto nel corso dell'esame parlamentare**, dispone la destinazione di una quota (fino a **6 milioni** di euro per l'anno 2026) di tale **fondo** per la prosecuzione delle attività - previste dalla Legge di bilancio 2025 - per la **valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli** e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio.

La disposizione in esame è finalizzata al **potenziamento del sostegno alle esportazioni** e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, rafforzando la promozione del *made in Italy* all'estero e le iniziative di promozione in campo economico, sportivo, della scienza, dello spazio e dell'innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche mediante la rete diplomatico-consolare, rafforzando le attività di diplomazia pubblica e culturale e incrementando l'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri.

La relazione illustrativa precisa che l'intervento mira altresì a consolidare la presenza economica e culturale dell'Italia nel contesto internazionale, favorendo la competitività delle imprese italiane e la diffusione della cultura nazionale, nonché a promuovere l'attrattività del sistema formativo italiano.

Il relativo Fondo, istituito nello stato di previsione MAECI con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, deve essere **ripartito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**.

Si ricorda che il “[Piano d'azione per l'accelerazione dell'export sui mercati extra-UE ad alto potenziale](#)” prevede una serie di misure quali: missioni istituzionali e imprenditoriali, rafforzamento delle attività fieristiche, supporto finanziario all'export, stipula di accordi con catene distributive internazionali e piattaforme digitali, apertura di nuove sedi all'estero da parte delle agenzie del “polo dell'export” in mercati strategici. Inoltre, le Ambasciate italiane nei Paesi obiettivo del Piano d'azione hanno elaborato la guida modello sulla “diplomazia

della crescita” al fine di fornire informazioni concrete e specializzate alle imprese interessate a sviluppare attività di affari in tali mercati.

La disposizione **introdotta durante l'esame parlamentare** ha come finalità la destinazione di una **quota fino a 6 milioni di euro per l'anno 2026** del fondo istituito dal primo periodo del medesimo **articolo 102**, per la prosecuzione delle attività per la **valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli** e per la **realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio**.

A tal riguardo si ricorda che il comma 1 del DL n. 113 del 2024 ha istituito istituisce il **Comitato nazionale «Neapolis 2500»**, al fine di **celebrare** la storia, la cultura e l'arte della città di **Napoli** e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché alla formazione dell'identità italiana, nella ricorrenza, nel 2025, del **venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis** da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C.

Si ricorda, inoltre, che già la **legge 30 dicembre 2024, n. 207** (Legge di bilancio 2025) aveva autorizzato in favore del MAECI, all'**articolo 1, comma 634**, la **spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025** per le medesime attività (valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione del venticinquesimo centenario della città di Napoli e promozione della città e del suo territorio).

Articolo, commi 503-504

(Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese)

I **commi 503-504** prevedono l'incremento delle risorse finanziarie destinate al sostegno delle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, intervenendo su fondi preesistenti.

Nello specifico, il **comma 503** mira a rafforzare, per l'anno 2026, lo strumento di *Venture Capital* di SIMEST s.p.a.

Il punto di riferimento è l'articolo 1, comma 474, della legge di bilancio 2025 ([L. n. 207/2024](#)), il quale ha istituito, all'interno del **Fondo rotativo** destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici ([articolo 2, comma 1](#), D.L. n. 251/1981, convertito con L. n. 394/1981, cd. “**Fondo 394**”), tre nuove sezioni a carattere rotativo gestite da SIMEST s.p.a.:

- la sezione *Crescita* (lettera *a*) del comma 474);
- la sezione *Investimenti Infrastrutture* (lettera *b*) del comma 474));
- la sezione Venture Capital e *Investimenti Partecipativi* (cd. sezione VCIP) (lettera *c*) del comma 474)).

Nello specifico, il comma 503 dell'articolo in commento dispone un **incremento della dotazione** finanziaria di quest'ultima sezione VCIP. L'incremento è fissato in **100 milioni di euro per l'anno 2026**.

Tale rifinanziamento opera a valere sulle risorse complessive del predetto Fondo 394. È stabilito altresì che le disponibilità del fondo utilizzabili allo scopo non comprendano le dotazioni previste per le sezioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 474.

Si ricorda che il fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (L. n. 394/1981), cd. **Fondo 394**, istituito presso il Mediocredito centrale, è destinato alla **concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici** a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'[articolo 15, lettera n\)](#), della legge n. 227/1977, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. La disposizione si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

I **programmi di penetrazione commerciale** comprendono studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il

funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente a specifici rischi e condizioni. I rischi assumibili in garanzia sono relativi a: mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza di guerre ed eventi catastrofici nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità. Condizione per l'assicurazione è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del [D.P.R. n. 136 del 1975](#).

Le tre sezioni del Fondo 394 istituite ai sensi della legge di bilancio del 2025 (L. n. 207/2024, cfr. [dossier](#) del Servizio Studi, articolo 1, commi 474-481) sono le seguenti:

a) **Sezione Crescita**, con dotazione finanziaria iniziale pari a **100 milioni di euro per il 2025**, destinata ad acquisire **quote minoritarie del capitale di rischio** di PMI e imprese a media capitalizzazione, anche in Italia, nonché a concedere finanziamenti soci o sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi sempre di PMI e imprese a media capitalizzazione. Le operazioni seguono i seguenti criteri: sono effettuate a condizioni di mercato, rispettano il principio dell'operatore privato in un'economia di mercato, prevedono il co-investimento con operatori privati alle stesse condizioni o non peggiori. Le imprese beneficiarie sono selezionate dal Comitato agevolazioni.

b) **Sezione Investimenti Infrastrutture**, con dotazione finanziaria iniziale pari a **100 milioni di euro per il 2025**, destinata ad acquisire quote minoritarie del capitale di rischio di società estere, incluse quelle di scopo, che sono partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane. L'obiettivo principale è sostenere l'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico che coinvolgono le filiere produttive italiane. Le operazioni sono condotte secondo le condizioni di mercato, in linea con il principio dell'operatore privato in un'economia di mercato, e prevedono il co-investimento con operatori privati. Queste operazioni possono assumere la forma dell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, della sottoscrizione di strumenti finanziari (anche subordinati o partecipativi), e del finanziamento di soci.

c) **Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi**, per le finalità di utilizzo del **Fondo rotativo per le operazioni di venture capital (FVC)** istituito dall'articolo 1, comma 932, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e disciplinato dall'articolo [18-quater](#) del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019). La terza sezione è subentrata in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi del FVC, che è stato conseguentemente soppresso. Si ricorda che il comma 932 dell'articolo 1 della [legge finanziaria 2007](#) ha unificato in un **unico fondo rotativo per operazioni di venture capital (FVC)** tutti i fondi rotativi gestiti, per conto del MAECI, dalla Simest s.p.a. e destinati ad operazioni di acquisizione di quote di capitale di rischio (*venture capital*) in Paesi non aderenti all'Unione europea, nonché il fondo rotativo, sempre gestito da Simest, per operazioni di *venture capital* in imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della L. n. 84/2001.

Il fondo unico di *venture capital* veniva impiegato **al fine di** garantire, in presenza di un progressivo esaurimento delle risorse finanziarie destinate a particolari aree geografiche, il sostegno alle attività di piccole e medie dimensioni e, nel contempo, di razionalizzare l’operatività dei diversi fondi anche alla luce dell’indirizzamento dei fondi medesimi verso nuovi Paesi ed aree geografiche.

L’articolo 1, comma 474, lett. c), della **legge di bilancio 2025**, nell’istituire la nuova “Sezione *venture capital* e investimenti partecipativi” (VCIP) del Fondo 394, ha attribuito alla stessa le finalità originariamente attribuite al Fondo rotativo per operazioni di *venture capital*, prevedendo così la **soppressione del FVC**. La medesima legge, all’articolo 1, comma 479, ha previsto che la Sezione VCIP fosse alimentata dal gestore SIMEST s.p.a., attingendo alle disponibilità del soppresso Fondo di *Venture Capital*.

La **relazione tecnica** precisa che il rifinanziamento di cui al comma 503 sarebbe necessario al fine di assicurare le disponibilità finanziarie per il 2026, considerando che, alla data del 31 dicembre 2025, la Sezione VCIP, tenuto conto delle risorse già impegnate e delle operazioni programmate, non avrebbe disponibilità residue per garantire, per l’anno 2026, la prosecuzione della operatività ordinaria. Il Governo afferma altresì che sulla base delle **stime di operatività del Fondo 394** per l’anno **2026**, complessivamente pari a circa **1,1 miliardi di euro**, anche in considerazione del rifinanziamento disposto dall’articolo 1, comma 49, lettera a), della legge di bilancio 2022 per tale anno, le disponibilità residue del Fondo 394 utilizzate a copertura risultano “pienamente adeguate a garantire l’operatività per la concessione dei finanziamenti agevolati”.

Il **comma 504** affronta il potenziamento del sostegno all’internazionalizzazione alle esportazioni e all’internazionalizzazione delle imprese italiane. A tal fine, dispone un incremento della dotazione del **Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese** – istituito dall’[articolo 14, comma 19](#), del D.L. n. 98/2011 – di **100 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026, 2027 e 2028**.

Si ricorda che il Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese è uno strumento finanziario istituito dall’articolo 14, comma 19, del D.L. n. 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011). L’obiettivo del Fondo è il finanziamento dell’attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l’estero. In origine istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle imprese e del *made in Italy*), dal 2020 il Fondo è stato trasferito allo stato di previsione del **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)**, che esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento della politica di internazionalizzazione. Nello specifico, con l’articolo 2, comma

6, lett. *a*), D.L. n. 104/2019 sono stati trasferiti dal MISE al MAECI i poteri di **indirizzo e di vigilanza** sull'**ICE** - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Tali poteri sono ora esercitati dal MAECI, d'intesa con il MIMIT e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di rispettiva competenza (novella al comma 18 dell'art. 14 del d.lgs. n. 98/2011); il comma 6, alla lettera *b*) del medesimo articolo ha disposto il trasferimento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese dallo stato di previsione della spesa del bilancio statale del MIMIT allo stato di previsione del MAECI.

Articolo 1, commi 574-579
*(Misure fiscali di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui e
sui finanziamenti nelle zone interessate
da eventi sismici 2016 e 2017)*

Il **comma 574** estende al **31 dicembre 2026** la sospensione dei termini di pagamento per le **utenze del servizio idrico integrato, di energia elettrica e gas** localizzate nella “**zona rossa**” dei Comuni interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017.

Il **comma 575** estende al **31 dicembre 2026** la sospensione dei termini di pagamento per i titolari di **utenze** del servizio idrico integrato, di energia elettrica e gas relative a **immobili** (casa di abitazione, studio professionale o azienda) localizzati nei Comuni interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017 e **dichiarati inagibili** entro il **30 aprile 2021**.

Il **comma 576** differisce di un ulteriore anno, per **tutto il 2026**, il **pagamento delle rate dei mutui** concessi dalla **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** ai **Comuni** interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017; il differimento prevede altresì la non applicazione di sanzioni ed interessi.

Il **comma 577** sospende di un altro anno, fino al **31 dicembre 2026**, il pagamento delle **rate dei mutui, dei finanziamenti** e dei relativi interessi, nonché, tra gli altri, il pagamento di **canoni** per immobili dichiarati **inagibili** o di alcuni **beni mobili strumentali**, per le attività economiche e produttive e per i **soggetti privati** per quanto concerne i mutui relativi alla **prima casa** di abitazione, **inabile** o distrutta localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e i Comuni della “**zona rossa**” istituita da apposite ordinanze dei sindaci.

Il **comma 578** sospende per un altro anno, e senza oneri aggiuntivi per i beneficiari, il **pagamento delle rate dei mutui** o finanziamenti in scadenza entro il **31 dicembre 2026**, **qualora** i singoli **istituti bancari** o gli **intermediari finanziari** non abbiano **informato**, secondo i criteri prescritti, i **beneficiari** di tali mutui o finanziamenti della possibilità di **chiedere la sospensione** delle rate in scadenza.

Il **comma 579** dispone che lo Stato concorre agli oneri derivanti dai commi 577 e 578 concernenti, tra gli altri, la **sospensione delle rate dei mutui**, nel limite di spesa di **1,5 milioni nel 2026**.

L’**articolo 1, comma 574**, proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2026**, le esenzioni di cui all’articolo 2-*bis*, comma 25, secondo periodo, del [decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148](#).

Tale misura, come indicata all'articolo 2, punto 2.1, lettera *h*) della [deliberazione ARERA 810/2016/R/COM](#) del 28 dicembre 2016 come successivamente integrata, consiste in una **sospensione** dei termini di **pagamento** per le **utenze del servizio idrico integrato** e per i clienti finali titolari di forniture di **energia elettrica** e **gas naturale** e **gas diversi** distribuiti a mezzo di reti canalizzate **localizzate** in una **zona rossa** istituita mediante apposita ordinanza sindacale, emessa dal 24 agosto 2016 al 25 luglio 2018, in relazione agli eventi **sismici** che hanno interessato i **Comuni** di cui agli allegati 1, 2 e 2 *bis* al [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#).

La sospensione per le utenze della zona rossa è **automatica**, ai sensi dell'articolo 2, punto 2.2 della medesima delibera.

Il [comunicato ARERA](#) del 23 gennaio 2025, relativo alla estensione disposta dall'art. 1, comma 657, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), illustra che le **agevolazioni** vengono **riconosciute** attraverso il **normale ciclo di fatturazione** dagli esercenti o dai gestori dei servizi di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, e per **garantire l'equilibrio economico degli operatori** sono confermati i **meccanismi di compensazione** già previsti per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, gli esercenti la vendita, le imprese distributrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e i gestori del servizio idrico integrato. Pertanto, come rileva la relazione tecnica, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi.

Si rammenta che la norma originaria disponeva che le esenzioni restassero in vigore sino al 31 dicembre 2020. Tale termine è stato successivamente prorogato a tutto il 2021 dall'art. 17-ter, comma 2, del [decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183](#), a tutto il 2022 dall'art. 1, comma 452, della legge di bilancio 2022 ([legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)), a tutto il 2023 dall'art. 1, comma 755, della legge di bilancio 2023 ([legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)), a tutto il 2024 dall'art. 1, comma 416, della legge di bilancio 2024 ([legge 30 dicembre 2023, n. 213](#)) e infine al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 657, della legge di bilancio 2025 ([legge 30 dicembre 2024, n. 207](#)).

Il **comma 575** proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, le agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del [decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123](#).

Tale misura consiste in una **sospensione** dei termini di **pagamento** per le **utenze del servizio idrico integrato** e per i clienti finali titolari di forniture di **energia elettrica** e **gas naturale** e **gas diversi** distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché delle assicurazioni e della telefonia, e si applica ai **titolari di utenze relative a immobili inagibili** localizzati nei **Comuni** di cui agli allegati 1, 2 e 2 *bis* al [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#) e che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della casa di

abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La dichiarazione di inagibilità deve essere avvenuta **entro** la citata data del **30 aprile 2021** e secondo le modalità previste dal testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#); inoltre, deve essere stata trasmessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti.

Nel dettaglio, tale misura è disciplinata dalla [deliberazione ARERA 252/2017/R/COM del 18 aprile 2017](#) e successive integrazioni ed estensioni (da ultimo, l'articolo 1, punto 1.1 della [deliberazione ARERA 111/2021/R/COM](#) del 18 marzo 2021, come successivamente modificata). In particolare, tra gli altri, l'articolo 5 della citata delibera 252/2017/R/COM disciplina l'agevolazione per l'energia elettrica alle utenze domestiche, l'articolo 6 l'agevolazione per l'energia elettrica per le utenze non domestiche, l'articolo 8 l'agevolazione per il gas naturale per le utenze domestiche, l'articolo 9 l'agevolazione per il gas naturale per le utenze non domestiche, l'articolo 11 l'agevolazione per gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'articolo 29 le agevolazioni per il settore idrico.

Peraltro, poiché la copertura è disposta mediante specifiche componenti tariffarie, la disposizione non comporta effetti finanziari negativi come rileva la relazione tecnica.

Si rammenta che la norma originaria disponeva che le esenzioni restassero in vigore sino al 31 dicembre 2020. Tale termine è stato successivamente prorogato a tutto il 2021 dall'art. 17-quater, comma 1, lettera a), del [decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183](#), a tutto il 2022 dall'art. 1, comma 453, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), a tutto il 2023 dall'art. 1, comma 756, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), a tutto il 2024 dall'art. 1, comma 417, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), e infine al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 658, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#).

Il **comma 576** proroga di un anno, per tutto il 2026, le agevolazioni di cui all'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#).

L'agevolazione, come integrata dalla disposizione in esame, consiste nel **differimento**, peraltro **senza applicazione di sanzioni né interessi**, del **pagamento delle rate dei mutui** concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 ed elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis del citato [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#) nonché alle Province in cui tali Comuni ricadono.

Nel dettaglio, la disposizione prevede che il **pagamento delle rate in scadenza** negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e, ai sensi del presente comma, anche nell'esercizio 2026, sia altresì **differito**, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, al sesto, al settimo, all'ottavo e, ai sensi

del presente comma, al nono anno **immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento**, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

La disposizione in esame reca pertanto un **differimento** del pagamento delle rate in scadenza nel **2026** al **nono anno successivo** alla scadenza del periodo di ammortamento. La Relazione tecnica rileva che il presente comma 17 comporta oneri per **0,8 milioni** di euro nel **2026** e **0,8 milioni** nel **2027**.

Si rammenta che la norma originaria disponeva che il differimento fosse disposto per le rate in scadenza nel 2016 e nel 2017, e che il pagamento avvenisse, senza applicazione di sanzioni e interessi, nell'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento. Tuttavia, il differimento è stato poi disposto anche per le rate in scadenza nel 2018 dall'art. 1, comma 735, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), per le rate in scadenza nel 2019 dall'art. 015, comma 1, lett. *a*), del [decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55](#), per le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 dall'art. 8, comma 1, lett. *a*), del [decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123](#), per le rate in scadenza nel 2022 dall'art. 41, comma 1, del [decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17](#), per le rate in scadenza nel 2023 dall'art. 1, comma 745, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), per le rate in scadenza nel 2024 dall'art. 1, comma 418, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), e, da ultimo, per le rate in scadenza nel 2025, dall'articolo 1, comma 659, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#).

Il **comma 577** proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 6, del [decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244](#). L'agevolazione, come integrata dalla disposizione in esame, rinviando all'articolo 48, comma 1, lettera g), del [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), sospende di un altro anno, fino al **31 dicembre 2026**:

- le **rate** dei **mutui** e dei **finanziamenti** di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106](#) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#);
- i relativi **interessi** (al riguardo, si prevede che per le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti S.p.A., gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrono alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui saranno effettivamente incassati);
- i pagamenti di **canoni** per **contratti di locazione** finanziaria aventi ad oggetto **edifici distrutti o divenuti inagibili**, anche parzialmente, ovvero **beni immobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;

- i pagamenti di **canoni** per **contratti di locazione** finanziaria aventi per oggetto **beni mobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Tali sospensioni, previste inizialmente sino al 31 dicembre 2016 e successivamente estese sino all'attuale prevista data del 31 dicembre 2026, si applicano alle **attività economiche e produttive**, e ai **soggetti privati** per quanto concerne i **mutui relativi alla prima casa** di abitazione, **inagibile o distrutta**, localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 ed elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis del citato [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), nonché localizzati in una ‘zona rossa’ istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.

Si rammenta che la norma originaria disponeva che le sospensioni si applicassero fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera g), del [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#); successivamente, la sospensione è stata estesa al 31 dicembre 2017 dall'articolo 14, comma 6, del [decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244](#), al 31 dicembre 2018 per i Comuni negli allegati 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e al 31 dicembre 2020 per i Comuni della “zona rossa” dall'art. 2-bis, comma 21, del [decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148](#), al 31 dicembre 2020 per i Comuni negli allegati 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e al 31 dicembre 2021 per i Comuni della “zona rossa” dall'art. 1-bis, comma 1, lettere a) e b) del [decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55](#), al 31 dicembre 2021 per i Comuni negli allegati 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 dall'art. 1, comma 946, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), al 31 dicembre 2022 per entrambe le tipologie di Comuni dall'art. 22, comma 3, del [decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#), al 31 dicembre 2023 per entrambe le tipologie di Comuni dall'art. 1, comma 752, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), al 31 dicembre 2024 per entrambe le tipologie di Comuni dall'art. 1, comma 419, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), e da ultimo al 31 dicembre 2025 per entrambe le tipologie di Comuni dall'art. 1, comma 660, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#).

Il **comma 578** proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, le agevolazioni di cui all'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, [del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148](#).

Nel dettaglio, l'articolo 2-bis, comma 22, secondo periodo, prevedeva che le **banche e gli intermediari finanziari** dovessero informare i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti per cui valesse la sospensione del pagamento delle rate disposta dall'articolo 48, comma 1, lettera g), del [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#) (si veda *supra* il precedente comma 18) della possibilità di chiedere la sospensione delle rate. Nel dettaglio, le banche e gli intermediari finanziari erano **tenuti**, oltre che a **informare** di tale **possibilità** di

sospensione, ad indicare **costi e tempi di rimborso** dei pagamenti sospesi, nonché il **termine**, non inferiore a trenta giorni, per l'**esercizio** della facoltà di **sospensione**; la comunicazione doveva avvenire almeno mediante avviso **esposto** nelle **filiali** e pubblicato sul sito *internet* delle medesime banche o intermediari finanziari.

L'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, come integrato dal comma 19 in esame, dispone che, **qualora** la banca o l'intermediario finanziario **non abbia fornito tali informazioni** nei termini e con i contenuti prescritti, ed illustrati *supra*, il **pagamento** delle rate in scadenza entro il 31 dicembre 2026 (in luogo della precedente scadenza al 31 dicembre 2025) sia **sospeso** sino al 31 dicembre 2026. Tale ulteriore sospensione del pagamento delle rate deve avvenire **senza oneri aggiuntivi** per il beneficiario del mutuo o del finanziamento.

Si rammenta che la **norma originaria** disponeva che le **sospensioni** si applicassero fino al **31 dicembre 2018** per le attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 *bis* al [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), e fino al 31 dicembre 2020 nei comuni della cosiddetta “zona rossa”. Successivamente, la sospensione è stata estesa al 31 dicembre 2020 per le attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 *bis* al [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), e fino al 31 dicembre 2021 nei comuni della cosiddetta “zona rossa”, dall’art. 1-*bis*, comma 2, lett. a) e b), del [decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55](#). La sospensione è stata poi resa pari per entrambe le tipologie di comuni ed estesa al 31 dicembre 2021 dall’art. 1, comma 947, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), al 31 dicembre 2022 dall’art. 22, comma 4, del [decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#), al 31 dicembre 2023 dall’art. 1, comma 753, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), al 31 dicembre 2024 dall’art. 1, comma 420, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), e infine al 31 dicembre 2025 dall’art. 1, comma 661, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#).

Da ultimo, il **comma 579** dispone che lo Stato **concorra agli oneri** derivanti dai commi 577 e 578, causati tra gli altri dalla sospensione per un altro anno, sino al 31 dicembre 2026, del pagamento delle rate di mutui e altri finanziamenti. Poiché la disposizione fissa un **limite di spesa** di 1,5 milioni di euro, il **concorso** agli oneri potrà essere totale o parziale a seconda dell’effettivo ammontare degli oneri.

Articolo 1, commi 683-684 *(Incremento della tassa di soggiorno)*

I commi 683-684 dispongono la **possibilità**, già prevista nell'anno 2025, **di aumentare l'imposta di soggiorno**, per i comuni presso i quali può essere istituita, **anche nell'anno 2026**. Analoga possibilità, con i medesimi limiti d'importo, è prevista con riferimento ai contributi di soggiorno istituiti da Roma Capitale e dal comune di Venezia.

In particolare il **comma 683** dispone, nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, **la possibilità di applicare l'incremento dell'imposta di soggiorno e dei contributi di soggiorno previsti dalla disciplina vigente per Roma Capitale e il comune di Venezia, fissato a 2 euro** dall'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'anno 2025, **anche nell'anno 2026**.

Con l'[articolo 1, comma 492 della legge di bilancio per il 2024](#), è stato previsto, **per l'anno 2025**, che **i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni e i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, in occasione del Giubileo del 2025**, possano incrementare l'ammontare dell'**imposta di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, **fino a 2 euro per persona e per notte di soggiorno**.

La medesima disposizione ha inoltre **consentito il medesimo incremento fino a 2 euro**:

- con riferimento al **contributo di soggiorno** (di importo massimo fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno) a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di **Roma Capitale** previsto dall'articolo 14, comma 16, lettera *e*) del decreto-legge n. 78 del 2010;
- con riferimento al contributo di soggiorno che può essere istituito dal **comune di Venezia a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città** (ai sensi dell'articolo 14, comma 16, lettera *e*) del decreto-legge n. 78 del 2010), da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione e di importo massimo fino a **10 euro per notte di soggiorno** e al contributo che il comune di Venezia può applicare, ai sensi, dell'articolo 1, comma 1129 della legge n. 145 del 2018 **per l'accesso, con o senza vettore, alla Città antica e alle**

altre isole minori della laguna fino all'importo massimo di 10 euro per notte.

Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

- **per il 70 per cento è destinato** agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ossia a interventi **in materia di turismo**, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive; a interventi di **manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali**; ai **servizi pubblici locali**; ai costi relativi al servizio di **raccolta e smaltimento dei rifiuti** (**comma 1, lettera a**)).

- e per il **rimanente 30 per cento acquisito dal bilancio dello Stato**, per essere destinato a incrementare le risorse di cui al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e di quelle del fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (**comma 1, lettera b**)).

Il **comma 684** dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato, attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 1, lettera b), nonché delle modalità di riparto e di destinazione dei Fondi alla medesima lettera b).

Per approfondimenti in merito all'imposta di soggiorno si veda il paragrafo “gli altri tributi comunali” [del tema concernente la fiscalità degli enti territoriali.](#)

Articolo 1, commi 768-769
(Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

I commi 768 e 769, introdotti durante l'esame parlamentare, estendono all'anno 2026 la misura introdotta con l'articolo 10, commi da 5 a 10, del decreto legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, che autorizzava la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, a valere sulle risorse della c.d. gestione separata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2025, a favore di imprese stabilmente operative nel Continente africano per la realizzazione di interventi in specifici settori e in coerenza con le finalità del Piano Mattei di cui all'articolo 1 del decreto legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.

• *Il Piano Mattei per l'Africa*

Con il decreto-legge n. 161 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2024, il Governo ha adottato misure urgenti per definire la governance del cosiddetto “**Piano Mattei**”, finalizzato a rafforzare la collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano secondo la "formula" del fondatore di ENI Enrico Mattei, che punta a coniugare l'esigenza italiana di rendere sostenibile la propria crescita con quella di coinvolgere le nazioni africane in un processo di sviluppo e progresso.

Le differenti ramificazioni del Piano sono state sottoposte al Parlamento attraverso l'esame dello schema di **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del c.d. «Piano Mattei»** ([A.G. n. 179](#), ora Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2024).

Qui il parere favorevole espresso dalla III Commissione Affari esteri della Camera il 5 agosto 2024.

Qui il parere favorevole espresso dalla III Commissione Affari esteri e Difesa del Senato il 5 agosto 2024.

Il 9 luglio 2025 il Governo ha trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 161 del 2023, la **Seconda relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei**, aggiornata al 30 giugno 2025 ([Doc. CCXXXIII, n. 2](#)).

In estrema sintesi, si ricorda che ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 161 del 2023 la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con il Piano strategico Mattei, di **durata quadriennale** e aggiornabile anche antecedentemente.

Dal punto di vista operativo, il Piano si declina attraverso progetti pilota in quattordici Nazioni (Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria, Kenya, Etiopia, Mozambico, Repubblica del Congo e Costa d'Avorio, Angola, Ghana, Mauritania, Senegal e Tanzania).

I **pilastri principali** sono quelli dell'Istruzione, dell'Agricoltura, della Salute, dell'Energia e dell'Acqua, mentre la guida del progetto è affidata ad una **apposita cabina di regia**, presieduta dal Presidente del Consiglio, dal Ministro degli Esteri, da tutti i Ministri coinvolti nei progetti e dai dirigenti delle aziende pubbliche e delle istituzioni che collaborano al progetto.

Con riferimento alle **risorse**, il Governo (cfr pag. 44 dello schema di DPCM) ha fatto presente che il Piano Mattei potrà avvalersi di una pluralità di canali di finanziamento ai quali attingere per l'attuazione dei progetti.

Nello specifico nella sua prima fase il Piano Mattei ha potuto contare su una **dotazione iniziale di 5 miliardi e 500 milioni di euro** tra crediti, operazioni a dono e garanzie, di cui circa **3 miliardi reperiti dal Fondo Italiano per il clima e 2,5 miliardi dai fondi della Cooperazione allo sviluppo**.

Per ulteriori approfondimenti si vedano il [Dossier](#) sullo Schema di DPCM di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, il [Dossier](#) sulla seconda Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei e il tema dell'attività parlamentare [Iniziative italiane per l'Africa \(piano Mattei\)](#)

Le disposizioni novellano l'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 (*Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport*), e in particolare:

- il **comma 768** interviene sul comma 5, autorizzando la Cassa depositi e prestiti a concedere **finanziamenti sotto qualsiasi forma**, anche mediante strumenti di debito subordinato, **nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2026**, a valere sulla gestione separata. Prevede altresì la **concessione della garanzia dello Stato sulle esposizioni di CDP**, in misura pari all'80% in relazione al singolo intervento, avvalendosi delle risorse affluite al 31 dicembre 2025 nel fondo di garanzia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 10 del medesimo articolo 10;
- il **comma 769** interviene sul comma 6, **rimuovendo la previsione della garanzia dello Stato sulle esposizioni di CDP nei limiti del predetto fondo di garanzia**, essendo già indicato al comma precedente che agli eventuali oneri derivanti dalle escussioni si faccia fronte con le risorse già affluite al 31 dicembre 2025 sul conto corrente di tesoreria centrale intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La relazione tecnica precisa che tali risorse ammontano a 250 milioni di euro

Articolo 1, comma 770

(Fondo per il rifinanziamento di “Industria 4.0”)

Il **comma 770**, inserito in sede di esame parlamentare al Senato, prevede la creazione di un **Fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) finalizzato ad **incrementare** le risorse a disposizione per il credito d'imposta a favore delle imprese per gli investimenti effettuati secondo il modello **“Industria 4.0”**.

Il comma in esame, aggiunto al Senato, istituisce, per l'anno 2026, un Fondo presso il MEF al fine di **innalzare il limite di spesa** fissato dall'[articolo 1, comma 446 della legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) per il credito di imposta riconosciuto alle aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «**Industria 4.0**», **limitatamente** agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025. Tale limite, fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora **incrementato di 1,3 miliardi** di euro, per un **totale di 3,5 miliardi di euro**.

• *Industria 4.0*

Industria 4.0 è un modello di incentivi ideato per stimolare investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Articolo 1, commi 801-805

(Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio)

La previsione – aggiunta nel corso dell'esame in **al Senato** – introduce, al **comma 801**, un incentivo economico, nel limite di spesa di **35 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, in favore di chi produce **acciaio inossidabile “verde”**.

Il **comma 802** prevede che il contributo è condizionato a una serie **requisiti energetici e merceologici**: questo spetta a chi usa quasi solo rottame/riciclo (90% o almeno 70% per gli speciali), rientra in specifiche famiglie di acciai inox, e dimostra **consumi energetici inferiori a soglie di riferimento** che diventano via via più stringenti.

Ai sensi del **comma 803**, il contributo è **cumulabile con altri aiuti** relativi ai costi di produzione dell'inox, a condizione che non si riceva più di quanto giustificato dai costi effettivi.

Ai sensi del **comma 804**, un decreto interministeriale adottato con cadenza annuale definisce criteri e modalità di erogazione del contributo, tenendo conto dei costi effettivi di produzione delle imprese nazionali e della pressione competitiva delle importazioni a minor costo.

Il **comma 805** disciplina la copertura degli oneri spostando risorse da altri fondi già esistenti nel perimetro delle politiche energetiche e ambientali.

La previsione, aggiunta nel corso dell'esame in **sede referente**, introduce, al **comma 801**, un **incentivo** economico mirato a chi produce **acciaio inossidabile “verde”**, cioè usando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo. La nozione di “prevalentemente” è numericamente delimitata in seguito al **comma 802** mediante soglie percentuali.

Gli **obiettivi** dichiarati sono tanto di natura industriale quanto di natura ambientale, e in particolare sono quelli di:

- favorire la decarbonizzazione del settore;
- ridurre le importazioni di semilavorati di inox ad alta impronta di carbonio dall'Asia;
- promuovere la produzione domestica basata sul riciclo di rottame.

L'incentivo consiste in un contributo economico a chi in tal modo produce acciaio, nel limite di spesa di **35 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028.

La misura in esame sembra configurare un **aiuto di Stato** ai sensi dell'articolo 107 TFUE e appare riconducibile alla disciplina in materia di aiuti di stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (**CEEAG**) di

cui alla comunicazione della Commissione ([2022/C 80/01](#)), in particolare, alla sezione 4.1 relativa alla compatibilità degli aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra anche tramite il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Anche il nuovo [*Clean Industrial Deal State Aid Framework*](#) (CISAF) – in vigore dal 25 giugno 2025 al 31 dicembre 2030 – disciplina, tra l'altro, misure per facilitare la decarbonizzazione industriale. In particolare, la sezione 5 considera compatibili (a certe condizioni) aiuti per investimenti che riducono significativamente le emissioni o riducono in modo sostanziale i consumi energetici tramite efficienza energetica in attività industriali.

La misura in esame sembra maggiormente riconducibile alla disciplina CEEAG, in quanto non costituisce un aiuto a un investimento.

Per un inquadramento di questa disciplina si rinvia al [*dossier di parte generale sugli aiuti di Stato*](#) curato dal Servizio Studi della Camera. Si rinvia altresì al [*dossier di parte speciale*](#) per un approfondimento sugli Orientamenti della Commissione in materia di aiuti di stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia.

Ai sensi del **comma 802**, il contributo è condizionato a una serie **requisiti energetici e merceologici**.

In particolar il contributo è riconosciuto in favore di:

- Chi produce inox liquido in **forno elettrico** mediante fusione di rottami, consumando, per ogni tonnellata prodotta, energia elettrica **inferiore** in media annua alle seguenti soglie:
 - 3,88 GJ/t per il 2025;
 - 3,68 GJ/t per il 2026;
 - 3,50 GJ/t per il 2027.

Si osserva che le soglie si riferiscono agli anni 2025-2027, mentre il contributo è finanziato per gli anni 2026-2028: mancando una soglia esplicita per il 2028 è possibile che risulti incerto il parametro da applicare per l'ultimo anno di erogazione.
- Chi produce acciai utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al **90%**.
- Chi produce tipologie di **acciai** contenenti:
 - Nichel tra 6% e 10,5%;
 - Cromo tra 16% e 18,5%;
 - Molibdeno (Mo) inferiore al 3%.
- Chi produce acciai speciali austenici che utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al **70%** e appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite

nelle norme EN (secondo il sistema europeo) e ASTM (secondo quello americano) di riferimento:

- acciai inossidabili ferritici;
- martensitici;
- duplex;
- indurenti per precipitazione (PH).

Ai sensi del **comma 803**, il contributo si può **cumulare con altri aiuti** relativi ai costi di produzione dell'inox. Il cumulo **non deve portare a “sovracompensazione”**: l'impresa non potrebbe cioè ricevere più di quanto giustificato dai costi effettivi.

In proposito si osserva che il punto 56, sez. 3.2.1.3.1. della citata disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (**CEEAG**) prevede che “Gli aiuti possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti *ad hoc* o *de minimis* in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che l'importo totale dell'aiuto a favore di un progetto o di un'attività non determini una sovracompensazione o non superi l'importo massimo di aiuto consentito a norma della presente disciplina. Qualora permetta di cumulare l'aiuto nell'ambito di una misura con l'aiuto concesso nell'ambito di altre misure, **lo Stato membro deve specificare**, per ciascuna misura, **il metodo utilizzato** per garantire il rispetto delle condizioni stabilite nel presente punto”. *Si valuti dunque l'opportunità di rendere più specifica la clausola di cumulabilità “senza sovracompensazione”.*

Ai sensi del **comma 804**, entro il 28 febbraio di **ogni anno** dal 2026 al 2028, un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i **criteri di determinazione** del contributo e le **modalità di erogazione**.

I criteri devono tenere conto:

- del **costo medio di produzione** del semilavorato (per le imprese beneficiarie nell'anno prima);
- del **minor costo di importazione** dei semilavorati provenienti dall'Asia.

L'importo effettivo del contributo sarà dunque tarato anno per anno, e calibrato per colmare (almeno in parte) il **gap competitivo** rispetto all'acciaio importato asiatico, mantenendo al tempo stesso un aggancio ai costi reali di produzione delle imprese italiane.

Ai sensi del **comma 805**, gli oneri, pari a **35 milioni di euro l'anno** (2026–2028), sono coperti spostando risorse da altri fondi già esistenti, in particolare:

- **20 milioni di euro/anno per il triennio 2026-2028** mediante corrispondente riduzione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, istituito dall'[articolo 43](#) del D.L. 34/2020 (L. n. 77/2020);
- **15 milioni di euro per il 2026** usando somme già iscritte nel bilancio del MASE ai sensi dell'[articolo 23, comma 7](#), del d.lgs. n. 47/2020, che le modalità di assegnazione onerosa delle quote di CO2;
- **15 milioni di euro per il 2027 e 2028** tramite riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'[articolo 1, comma 95](#), della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) sulle risorse del **fondo nazionale per l'efficientamento energetico** (iscritte nello stato di previsione del MASE), come ridisciplinato dal DPCM 11 giugno 2019 e dagli articoli 2-3 del decreto-legge n. 22/2021.

Articolo 1, comma 806

(Vie e Cammini di San Francesco)

Il comma 806, introdotto in **al Senato**, dispone lo stanziamento di 30.000 euro a decorrere dal 2026 in favore dell'Associazione nazionale “Vie e Cammini di San Francesco”.

Il comma 806 introdotto in sede nel corso dell'esame al Senato, prevede lo stanziamento di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2026 in favore dell'Associazione nazionale “Vie e Cammini di San Francesco”.

Un'associazione nazionale dal nome “Vie e Cammini di Francesco” (non quindi “Vie e Cammini di *San* Francesco”) risulta [costituita il 28 ottobre 2025](#), con lo scopo di armonizzare le attività di sviluppo del Cammino di Francesco, la rete di vie e cammini di rilevanza turistico-culturale ispirati alla figura e ai valori di San Francesco d'Assisi. Tale associazione ha come ambito territoriale di riferimento i cammini francescani ricadenti nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria.

• *Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia*

È attualmente in corso di discussione alla Camera il progetto di legge [A.C. 1805](#) (già approvato in prima lettura al Senato), il quale mira a definire un quadro normativo organico per la valorizzazione dei “cammini d'Italia”, intesi come itinerari culturali, storici, religiosi o naturalistici percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile.

Il provvedimento ha come obiettivo la promozione di un turismo lento e diffuso, garantendo al contempo standard uniformi di sicurezza, accoglienza e accessibilità, con particolare riguardo alla fruizione da parte delle persone con disabilità. Gli itinerari, che possono includere anche vie d'acqua, sono articolati in tappe e devono essere privi di barriere architettoniche o prevedere percorsi alternativi accessibili.

Governance e strumenti operativi

Il testo della proposta di legge prevede un ruolo centrale del Ministero del turismo, presso il quale sono istituiti i tre strumenti cardine del sistema:

A) La banca dati dei cammini d'Italia: uno strumento digitale di mappatura che raccoglie i percorsi aventi le caratteristiche necessarie (itinerari culturali europei, interregionali, regionali o metropolitani). L'iscrizione nella banca dati attribuisce la qualifica ufficiale di “cammino d'Italia”.

B) La cabina di regia nazionale: presieduta dal Ministro del Turismo e composta da rappresentanti dei ministeri interessati (Cultura, Disabilità, Università, Infrastrutture) e della Conferenza Stato-Regioni. Il suo scopo è quello di definire

gli standard di qualità, le linee guida per la banca dati e di adottare il Programma nazionale triennale per lo sviluppo del settore.

C) **Il tavolo permanente:** organo consultivo volto a favorire il confronto con gli *stakeholder*, inclusi enti locali, associazioni del Terzo settore, esperti e rappresentanti delle categorie produttive.

Programmazione, promozione e profili finanziari

L'attuazione della legge passa attraverso l'adozione di un Programma nazionale triennale, predisposto dalla cabina di regia, che individua le linee strategiche e gli interventi prioritari. Al Ministero del turismo spetta il compito di realizzare campagne di promozione nazionali e internazionali per incentivare la conoscenza dei cammini iscritti nella banca dati. Sotto il profilo finanziario, il provvedimento autorizza la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2024** per la costituzione della banca dati (e 500.000 euro annui per il biennio successivo) e di **1 milione di euro annui a decorrere dal 2024** per le campagne promozionali.

Articolo 1, commi 807-811 (*Destinazione turistica di qualità*)

La previsione – aggiunta nel corso dell'esame al Senato – introduce la qualifica di “**Destinazione turistica di qualità**”. Il **comma 807** reca le finalità del riconoscimento, da attribuirsi tramite decreto del Ministero del turismo (MITUR), ed elenca i soggetti destinatari. Il **comma 808** prevede che sia istituita presso il MITUR una **commissione tecnica** con il compito di predisporre una **carta della “Destinazione turistica di qualità”**, sulla cui base stabilire requisiti e modalità per il conferimento del riconoscimento. Il **comma 809** affida alla commissione anche il compito di monitorare che i destinatari del riconoscimento mantengano i requisiti per l'intero periodo di validità della qualifica, che ha durata biennale. Il **comma 810** precisa che l'istituzione e il funzionamento della commissione tecnica non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica. Infine, il **comma 811** prevede lo stanziamento di **500.000 euro** a decorrere **dall'anno 2026**, per finanziare attività volte a pubblicizzare e garantire visibilità al riconoscimento.

La previsione, aggiunta nel corso dell'esame al Senato, introduce nell'ordinamento italiano il riconoscimento di “Destinazione turistica di qualità”. Ai sensi del **comma 807**, tale qualifica viene riconosciuta da un decreto del Ministero del turismo (MITUR), con il fine di:

- identificare e incrementare la **qualità, la sostenibilità e l'accessibilità** dei luoghi e dei servizi per il **turismo a livello locale**;
- **promuovere l'eccellenza** e rafforzare la reputazione e la crescita economica e sociale delle destinazioni.

Il riconoscimento è riservato ai comuni, le unioni di comuni e le isole minori o le reti all'uopo istituite dai comuni, con una **popolazione residente totale non superiore alle 30.000 unità**.

Inoltre, i predetti soggetti ammessi devono essere in possesso dei requisiti previsti dal **comma 808**. Ai sensi di tale comma, le modalità e i requisiti per il conferimento del riconoscimento sono stabiliti da una **commissione tecnica**, istituita presso il MITUR, che a tal fine redige la **carta della “Destinazione turistica di qualità”**, un documento avente l'obiettivo di valorizzare l'impegno alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei turisti in materia di prodotti e servizi connessi al turismo, e di promuovere e premiare i “modelli eccellenti di destinazioni turistiche”. La commissione tecnica, istituita presso il Ministero del turismo, è composta da 7 membri:

- il presidente, ossia il Ministro del turismo o un suo delegato;
- due rappresentanti del Ministero del turismo;

- un rappresentante di [ENIT s.p.a.](#);
- tre soggetti indipendenti, in possesso di comprovata qualificazione professionale.

Per quanto riguarda l'*iter* per l'attribuzione della qualifica, l'ente o la rete di enti di cui al comma 1 deve presentare un'**istanza** al MITUR e la commissione tecnica, previa verifica della sussistenza dei requisiti, propone al medesimo Ministero il riconoscimento dell'ente e del suo territorio quale “Destinazione turistica di qualità”.

Si valuti l'opportunità di precisare come si intende verificare il parametro della popolazione residente totale non superiore a 30.000 unità, anche introducendo un richiamo espresso alle rilevazioni ISTAT.

Il **comma 809** prevede che il riconoscimento abbia una **durata di due anni** e che i soggetti cui esso è attribuito mantengano i requisiti di cui al secondo comma durante tutto il biennio. Al fine di monitorare il possesso dei requisiti, la commissione effettua **controlli periodici** puntuali ovvero a campione, anche avvalendosi del personale del Ministero del turismo o di ENIT s.p.a. In caso di perdita dei requisiti, il MITUR, su proposta della commissione, dispone la revoca della qualifica.

Per maggiori dettagli su ENIT, si rimanda all'approfondimento contenuto nella scheda di lettura relativa ai commi 469-47 nel presente *dossier*.

Ai sensi del **comma 810**, l'istituzione e il funzionamento della commissione tecnica non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica, dovendosi provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.

Infine, il **comma 811** detta norme in merito alla **promozione** del riconoscimento ed alla sua **copertura finanziaria**. Per il primo profilo, si dispone che, al fine di assicurare adeguata pubblicità e visibilità alla nuova qualifica, ENIT:

- crei e registri segni distintivi comuni alle “Destinazioni turistiche di qualità”;
- ne curi lo sfruttamento e l'uso commerciale;
- effettui campagne di valorizzazione;
- fornisca alle destinazioni prescelte priorità nelle proprie attività promozionali e fieristiche e l'accesso privilegiato alle iniziative nazionali e internazionali, con risorse a tale scopo erogate dal MITUR.

Per le finalità di cui al comma 5 è previsto lo stanziamento di **500.000 euro** a decorrere **dall'anno 2026**.

Articolo 1, comma 812

(PSN - Polo Strategico Nazionale)

Il comma 812, introdotto al Senato, autorizza la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dal 2026 per garantire il mantenimento e la gestione dei servizi del Ministero del turismo migrati al **Polo strategico nazionale**.

Il comma 812, introdotto in sede di prima lettura al Senato, autorizza la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026, al fine di garantire il mantenimento e la gestione dei **servizi** del Ministero del turismo **migrati al Polo strategico nazionale** (PSN). L’intervento si colloca nel quadro dell’adesione del Ministero all’avviso pubblico relativo all’Investimento 1.1 «*Infrastrutture Digitali*» del PNRR (Missione 1, Componente 1 - Migrazione al Polo Strategico Nazionale – PAC Pilota Ter).

• *Il Polo strategico nazionale (PSN)*

Il [**Polo Strategico Nazionale**](#) (PSN) rientra nell’Investimento 1.1 della Missione 1, Componente 1 del PNRR (“*Infrastrutture digitali*”), sotto la titolarità del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio. L’obiettivo primario è dotare la Pubblica Amministrazione di un’infrastruttura *cloud* ad alta affidabilità, realizzata attraverso un partenariato pubblico-privato, per ospitare dati e servizi critici in coerenza con la strategia nazionale “*Cloud First*”. Il PSN costituisce inoltre l’ambiente tecnologico deputato a ospitare la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), abilitando così l’interoperabilità tra gli enti e la piena applicazione del principio dell’*once only*.

Stato di attuazione e target

Il cronoprogramma ha visto il conseguimento del primo traguardo fondamentale il 31 dicembre 2022, con il completamento e il collaudo dell’infrastruttura a seguito della stipula della [convenzione](#) tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e la società di progetto Polo Strategico Nazionale s.p.a. (agosto 2022). La fase attuale riguarda la migrazione dei sistemi verso il polo: è stato raggiunto l’obiettivo intermedio fissato al 30 settembre 2024, che prevedeva la migrazione di almeno un servizio per 100 enti (Amministrazioni Centrali e Aziende Sanitarie Locali/Ospedaliere). Il *target* finale, previsto per il 2026, prevede la migrazione verso il *cloud* (PSN o soluzioni di mercato qualificate) di almeno 280 Amministrazioni Centrali. A sostegno di tale processo, è stato attivato il “[Progetto PAC Pilota Ter](#)”, dotato di risorse pari a 300 milioni di euro a valere sui fondi PNRR. In questo quadro si inserisce [l’adesione](#) del Ministero del turismo, che ha avviato il trasferimento delle proprie infrastrutture digitali verso il Polo Strategico Nazionale.

Articolo 1, comma 844

(Contributo all'Associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS))

Il comma 844 autorizza un **contributo** annuo di **100.000 euro** per il **2026** e per il **2027** in favore dell'associazione alpinistica ***Alpenverein Südtirol (AVS)***.

Il **comma 844** autorizza un **contributo** annuo di **100.000 euro** per il **2026** e per il **2027** in favore dell'associazione alpinistica ***Alpenverein Südtirol (AVS)*** al fine di sostenere le attività di interesse pubblico da essa svolte, in particolare quelle connesse al soccorso alpino, alla formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna, alla **manutenzione della rete escursionistica, dei rifugi propri e della Provincia autonoma di Bolzano** e alla tutela dell'ambiente montano.

L'*Alpenverein Südtirol (AVS)* è l'associazione alpina dell'Alto Adige di lingua tedesca e ladina, fondata nel 1946¹ ed avente sede a Bolzano. Attualmente l'AVS conta 36 sezioni giuridicamente indipendenti, sparse nella provincia di Bolzano e gestisce 12 rifugi alpini.

Sul territorio sono altresì presenti 15 Sezioni del Club Alpino Italiano (CAI), che costituiscono il Gruppo Provinciale CAI Alto Adige.

L'*Alpenverein Südtirol (AVS)* riceve – unitamente al CAI Alto Adige – contributi pubblici dalla Provincia Autonoma di Bolzano per diversi scopi, tra cui la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio alpinistico provinciale (costruzione e ristrutturazione di rifugi, bivacchi, ecc.) e il soccorso alpino. I contributi possono anche essere erogati per la manutenzione dei sentieri escursionistici.

Per quanto riguarda le attività di **soccorsa in montagna** svolte dall'*Alpenverein Südtirol (AVS)* si ricorda che **l'articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate)** dispone che il soccorso alpino dello *Alpenverein Südtirol* è equiparato a quello del Club alpino italiano.

Inoltre l'articolo 80, comma 39, della legge finanziaria 2023 (legge n. 289/2002) precisa che “il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al ***Bergrettungs - Dienst (BRD)***”

¹ L'*Alpenverein Südtirol* prende origine dal *Deutscher und Österreichischer Alpenverein* (DuÖAV). Nel 1869 a Bolzano e a Villabassa (Alta Pusteria), nel 1870 a Merano e nel 1875 a Bressanone furono costituite le prime sezioni locali del DuÖAV; nel 1910 le sezioni diventarono 15, e gestivano ben 19 rifugi. Dopo la fine della Prima guerra mondiale e con l'annessione del Tirolo meridionale all'Italia nel 1919, l'AVS fu dapprima espropriata dei suoi rifugi e poi vietata nel 1923. Il 31 dicembre 1945, gli Alleati permisero la rifondazione dell'associazione che fu attiva dal 14 giugno 1946.

dell'Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.

Relativamente ai **rifugi**, la legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, ha definito gli interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini. Successivamente è intervenuta la legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, recante la “*Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale*”.

Da ultimo, con la delibera della Giunta Provinciale n. 481 del 1° luglio 2025 sono stati definiti i criteri per la concessione di contributi a favore del patrimonio alpinistico provinciale (Allegato A), mentre con la successiva delibera 16 settembre 2025, n. 740 sono stati approvati i criteri di applicazione della legge provinciale n. 5 del 1997.

Va precisato che sul territorio sono presenti oltre ai rifugi di proprietà del CAI Alto Adige (14 rifugi) e dell'Alpenverein Südtirol (12 rifugi e 6 bivacchi) anche **rifugi di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano** (per i quali la disposizione in esame ne attribuisce la manutenzione all'Alpenverein Südtirol). Si tratta di 25 rifugi (c.d. ex MDE) che dopo la Prima guerra mondiale erano stati acquisiti dal Ministero della difesa e poi assegnati al CAI. Nel 1999, con la normativa di attuazione dello statuto di autonomia (D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 495, art. 3²) venne stabilito il trasferimento dei rifugi alla Provincia Autonoma di Bolzano (ma il passaggio effettivo è avvenuto nel 2011 e gli accordi finanziari di ristoro verso il CAI sono stati definiti negli anni successivi). Attualmente sono di proprietà della Provincia (e dati in gestione a soggetti privati) 27 rifugi³.

² D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 495, art. 3, co. 1. “Gli immobili adibiti a rifugi alpini indicati nell'allegato B, tabella a), sono trasferiti alla Provincia di Bolzano. Le concessioni in atto sono prorogate al 31 dicembre 2010”.

³ <https://patrimonio.provincia.bz.it/it/rifugi-alpini-provinciali>

Articolo 1, commi 878-881 (*Fondo di garanzia PMI e Fondo prima casa*)

La previsione, introdotta al Senato, reca disposizioni volte a riordinare alcune previsioni relative al sistema delle garanzie pubbliche.

Il **comma 878** rialloca risorse residue non impegnate del Fondo di garanzia PMI – affluite al Fondo tramite il cd. decreto “Sostegni-bis” – **destinandole alla garanzia su portafogli di finanziamenti**.

Il **comma 879** interviene sulla cd. “Garanzia Archimede” di SACE, prevedendo che la **percentuale effettiva** della garanzia sia **graduata** da SACE in modo proporzionalmente **crescente** in funzione del grado di **addizionalità** dell’intervento, secondo una **metodologia** allegata al Piano annuale delle attività e al Sistema dei limiti di rischio.

Il **comma 880** introduce obblighi di trasparenza informativa periodica verso il MEF per i gestori delle garanzie pubbliche.

Il **comma 881** interviene sul **Fondo prima casa**, prevedendo che esso operi entro un tetto massimo e fissando le modalità di determinazione di tale limite operativo. Per il **2026** il limite massimo degli impegni è fissato a **43.000 milioni di euro**.

Nello specifico, il **comma 878** interviene sul **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** (in seguito, Fondo di garanzia PMI), istituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., ai sensi dell’[art. 2, comma 100, lett. a](#)), della legge n. 662 del 1996. Nello specifico, **destina le risorse finanziarie** residue, libere da impegni, apportate al **Fondo di garanzia PMI** per il tramite dell’[articolo 12, comma 2](#), del decreto-legge n. 73/2021, cd. “Sostegni-bis” (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021), ricollocandole verso la specifica modalità della **garanzia su portafogli di finanziamenti** di cui all’[articolo 39, comma 4](#), del decreto-legge n. 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011).

Si ricorda quanto segue.

- L’articolo 12 del decreto-legge n. 73/2021, al primo comma, ha introdotto uno **strumento di garanzia pubblica**, attraverso il **Fondo di garanzia PMI, su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine** (6-15 anni) concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (dunque, PMI e imprese cd. *mid cap*) finalizzati per almeno il **60%** a progetti di **R&S e innovazione** e/o a programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle **“prime perdite”** di tali portafogli copre **fino al 25% del portafoglio** e, in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre **fino all’80%** della perdita registrata

sul singolo finanziamento. Inoltre, sono previste le seguenti semplificazioni: **ammissione** alla garanzia del Fondo **senza valutazione** economico finanziaria del gestore; **probabilità di default** calcolata dal richiedente con i propri modelli interni; la durata della fase di costruzione del portafoglio (*ramp-up*) è di 24 mesi.

Il secondo comma, per le finalità espresse dal comma 1, ha rifinanziato il Fondo di garanzia PMI di 1 miliardo per il 2021.

- La concessione delle **garanzie su portafogli di finanziamenti** da parte del Fondo di garanzia PMI trova la sua disciplina, a livello legislativo primario, nell'**art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201/2011**. La norma prevede che la garanzia del Fondo possa essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 (l'estensione alle imprese cd. *mid cap* è stata operata dalla legge di stabilità 2015). L'efficacia di tale estensione è stata sospesa - fino al 31 dicembre 2015 - dal decreto-legge n. 192/2014 ([articolo 3-bis](#)). Dopo l'approvazione del metodo di calcolo di tale tipologia di aiuto a favore delle imprese *mid cap* da parte della Commissione europea, nel maggio 2016, la misura è entrata per esse in operatività. Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è 3,5 milioni di euro⁴. In attuazione delle previsioni sopra descritte, è stato adottato, dapprima, il D.M. 24 aprile 2013, e, successivamente, il [D.M. 14 novembre 2017](#). Tale decreto, modificato dal **D.M. 21 giugno 2019**, costituisce la normativa secondaria di riferimento, unitamente alle [modalità operative](#) per la concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti (pubblicate con **circolare** del Gestore del Fondo n. 13/2019 del 18 dicembre 2019).

• *Fondo di garanzia PMI*

Il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, istituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. *a*), della [legge n. 662 del 1996](#), costituisce uno dei **principali strumenti di sostegno pubblico** finalizzati a garantire la liquidità delle PMI. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la **possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive** – e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative – **sugli importi garantiti dal Fondo** stesso.

Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di **finanziamento** ovvero **partecipativa**, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., talune attività finanziarie e assicurative).

Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è aggiunta - in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dagli effetti della crisi pandemica - una

⁴ Rispetto ai 2,5 milioni previsti per i finanziamenti all'impresa. L'articolo 39, comma 4 del D.L. n. 201/2011 è stato novellato dall'art. 17 del D.L. n. 34/2019.

disciplina speciale, straordinaria e temporanea approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, per ciò che attiene sia agli importi garantibili, che ai beneficiari finali, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia è rientrato, in questo senso, tra le principali misure che sono state utilizzate per controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi provocata dalla pandemia e, anche, dalla crisi energetica.

L'intervento straordinario del Fondo – introdotto in pieno periodo pandemico dall'articolo 13 del [D.L. n. 23/2020](#) e ss. mod. e int. – è stato via via esteso, sino al 30 giugno 2022 (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato) dalla **legge di bilancio 2022** ([L. n. 234/2021](#)) articolo 1, comma 54. Contestualmente, la stessa legge di bilancio, all'articolo 1, comma 55, ha ridimensionato l'intervento straordinario del Fondo, in una logica di un **graduale phasing out dal periodo emergenziale**, introducendo una disciplina transitoria, parzialmente ripristinatoria delle modalità operative ordinarie. Il periodo di operatività di questa disciplina transitoria - inizialmente previsto dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022 - è stato prorogato di un anno, **sino al 31 dicembre 2023** dalla **legge di bilancio 2023** ([L. n. 197/2022](#), articolo 1, commi 392-393). La legge di bilancio 2023 ha anche introdotto **disposizioni di carattere strutturale**, le quali prevedono che il Fondo operi entro il **limite massimo di impegni assumibile**, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base:

- di un **Piano annuale di attività**, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa;
- del **Sistema dei limiti di rischio** che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello *stock* in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Il **Piano** annuale delle attività e il sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario **2024**, è stato adottato con [delibera CIPESS 18 ottobre 2023](#), pubblicata in G.U. del 24 novembre 2023.

Successivamente, l'[articolo 15-bis, comma 1](#), del D.L. n. 145/2023, ha disposto che dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia per le PMI, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile, fissato dalla legge di bilancio, operi secondo specifiche **modalità**. Segnatamente, l'articolo, al comma 1, ha indicato in **5 milioni** di euro l'**importo massimo garantito** dal Fondo per singola impresa (lett. *a*)). La garanzia è stata concessa mediante applicazione

del **modello di valutazione** di cui alla Parte IX delle disposizioni operative (DO) di carattere generale del Fondo, con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione (lettera *b*)).

L'articolo 15-*bis* ha indicato le seguenti percentuali massime di copertura del Fondo:

- **55%** per le operazioni finanziarie riferite alle **micro, piccole e medie imprese**⁵, rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse **per il finanziamento di esigenze di liquidità**. La suddetta percentuale è **elevata al 60%** per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle **fasce 3 e 4** del modello di valutazione;
- **80%** nel caso di **finanziamento di programmi di investimento**, nonché per le operazioni finanziarie riferite a **PMI** costituite o **che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima** della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione;
- **50%** per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali (lettera *b*));
- **80%** in relazione alle operazioni finanziarie di **importo fino a 40 mila euro**, ovvero fino a **80 mila euro nel caso di riassicurazione** richiesta da garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di micro credito di importo massimo sino a 50.000 euro. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla citata Parte IX, Par. A, delle DO di carattere generale del Fondo, è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo (lettera *c*));

Lo stesso articolo ha riconosciuto, previa [autorizzazione della Commissione UE](#) (comma 8), la **garanzia** del Fondo alle imprese con un **numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499** (cd. “*mid cap*”) nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del Fondo stesso. Le garanzie hanno operato, oltre che su portafogli di finanziamenti, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con esclusione degli investimenti nel capitale di rischio. In favore di queste imprese, la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è stata riconosciuta fino al **30 per cento** per il finanziamento di esigenze di liquidità e al **40 per cento** in caso di finanziamento di programmi di **investimento** nonché per le operazioni finanziarie riferite a **imprese di nuova costituzione** o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo (lettera *e*)).

L'autorizzazione della Commissione europea è stata rilasciata a marzo 2024, ai sensi della Sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, cd. *Temporary*

⁵ Ai fini della definizione di micro, piccola e media impresa, si richiama la definizione di cui all'**allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014**. Ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato, la categoria delle **PMI** è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce micro-impresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

*Framework*⁶. L’**operatività** della Sezione 2.1 è scaduta il 30 giugno 2024, e per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, il 31 dicembre 2024.

Ai sensi del **comma 2** dell’articolo 15-*bis* e per quanto non diversamente disposto, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dalla disciplina ordinaria del Fondo (D.M. 6 marzo 2017). Si segnala al riguardo che, dal 1° gennaio 2024, il Fondo di garanzia applica il nuovo regime di **aiuti di stato de minimis** di cui al nuovo regolamento 2831/2023/UE della Commissione europea (si rinvia sul punto alle [circolari n. 2/2024](#) e [3/2024](#) del Mediocredito Centrale).

Per una analisi più approfondita del regime speciale introdotto dal D.L. n. 145/2023, si rinvia al [sito istituzionale](#) del Fondo di garanzia PMI.

Si segnala che la legge di bilancio 2025, L. n. 207/2024 (articolo 1, comma 450), ha prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina speciale del Fondo di cui all’articolo 15-*bis* del D.L. n. 145/2023. Contestualmente, ha apportato alla stessa disciplina talune modifiche:

- la **percentuale massima di copertura** del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al **50%**, per tutte le **MPMI**, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono;
- si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell’80% in relazione alle **operazioni finanziarie** di importo **fino a 100 mila euro** – anziché 80 mila euro – nel caso di **riassicurazione** richiesta da garanti autorizzati;
- si **rimuove** il **limite minimo dei 250 dipendenti** ai fini dell’individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le cd. “*mid cap*”.

In attuazione di tali disposizioni, è stata adottata la [circolare n. 20/2024 del Mediocredito Centrale](#), nella quale si evidenzia, tra l’altro, che la proroga e la modifica delle disposizioni per le *mid cap* opererà dopo l’autorizzazione della Commissione europea.

Infine, si segnala che, a legge di bilancio 2025, il **capitolo 7345/MIMIT** è il capitolo “di transito” relativo alle somme da assegnare al Fondo di garanzia PMI, iscritto fuori bilancio, in contabilità speciale.

A **legge di bilancio 2025-2027 (L. n. 207/2024)** il **capitolo 7345/MIMIT** espone una dotazione di **4.345 milioni** per il **2025**, di **1.195 milioni** per il **2026** e di **152,1 milioni** per il **2027**.

Il **comma 879** introduce modifiche alla legge di bilancio per il 2024 ([L. n. 213/2023](#), articolo 1, commi 259-268), nell’ambito di un processo di **razionalizzazione degli schemi di garanzia pubblica** e con l’obiettivo di favorire una più efficace ed efficiente allocazione delle risorse.

In particolare, introduce nell’articolo unico di quella legge un **nuovo comma 260-*bis*** tra le disposizioni dedicate alla disciplina della cd. “**Garanzia Archimede**” di SACE s.p.a., strumento previsto a supporto degli investimenti delle imprese italiane in innovazione, infrastrutture e transizione sostenibile, effettuati sul territorio nazionale.

⁶ La previsione è divenuta quindi operativa a decorrere dal **27 marzo 2024** ([qui](#) la circolare del Fondo).

Nello specifico, l'articolo 1, comma 259, della legge di bilancio 2024, ha autorizzato **SACE a rilasciare**, fino al 31 dicembre 2029, **garanzie connesse a investimenti** nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici la sostenibilità e la resilienza ambientale e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.

Il comma 260 indica i **beneficiari** delle garanzie: *partner* esecutivi nell'ambito del programma *InvestEU*, banche e gli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia (lett. *a*), nonché imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni (per fideiussioni e garanzie) e sottoscrittori di prestiti obbligazionari e di altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili, anche di rango subordinato (lett. *c*)). Le garanzie possono riguardare i finanziamenti, inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle PMI e dalle imprese in difficoltà (lett. *b*)). Le garanzie possono essere concesse da SACE previa istruttoria, svolta in linea con le migliori pratiche bancarie e assicurative, inclusa la previa valutazione dell'idoneità a generare elementi di addizionalità (lett. *d*)). Le garanzie sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una **percentuale massima di copertura** non eccedente il **70 per cento** (lett. *e*)).

La nuova disposizione prevede che – a decorrere **dal 1° gennaio 2026** – ferma restando la percentuale massima di copertura pari al 70% (prevista dal comma 260, lettera *e*)), dell'articolo unico della legge di bilancio per il 2024), la **misura percentuale della copertura è determinata da SACE** secondo livelli proporzionalmente crescenti in funzione del grado di “**addizionalità**” dell'intervento. La valutazione operata da SACE sull'addizionalità avverrà sulla base di una metodologia specifica, allegata al Piano annuale delle attività e al Sistema dei limiti di rischio di cui al comma 261 della medesima legge di bilancio.

Ai sensi del **comma 261**, gli impegni derivanti dall'attività di garanzia qui in esame sono assunti da SACE nella misura del 20% e dallo Stato nella misura del 80% del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà.

Gli impegni sono assunti da SACE coerentemente con:

- un **piano annuale di attività**, che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, ed
- un **sistema dei limiti di rischio** (*Risk Appetite Framework - “RAF”*), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi

di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con **delibera** del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Per un approfondimento sulla cd. “Garanzia Archimede”, si rimanda al [dossier](#) del Servizio Studi di Camera e Senato sulla legge di bilancio 2024 relativa ai commi 259-268, ed al contestuale approfondimento degli interventi straordinari in garanzia di SACE.

Il **comma 880** disciplina un **obbligo di trasparenza informativa** a carico dei gestori delle garanzie pubbliche nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), al fine di potenziare le attività di monitoraggio sull'andamento delle garanzie stesse.

Si prescrive a ciascun gestore di comunicare ogni dato o informazione indispensabile:

- alla **quantificazione dell'esposizione** in essere;
- all'evoluzione del profilo di **rischio**, aggregato e distinto per singola posizione, sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato,
- alla stima della perdita attesa;
- ad una corretta quantificazione degli **accantonamenti** indispensabili alla relativa copertura;
- alla valutazione degli **impatti di finanza pubblica**, per ciascuno degli schemi di garanzia pubblica istituiti.

Tali informazioni vanno comunicate con cadenza trimestrale o con diversa cadenza temporale da individuarsi con decreto del MEF, con il quale potranno stabilirsi altresì, sentiti i gestori dei singoli schemi di garanzia pubblica, eventuali ulteriori criteri e modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al comma in esame.

Il **comma 881** interviene sull'articolo 1, comma 48, lettera *c*), della legge n. 147 del 2013, che disciplina il **Fondo di garanzia per la prima casa**, integrandone il testo con un ulteriore periodo volto a precisare i limiti operativi del Fondo. In particolare, si stabilisce che il Fondo può assumere impegni di garanzia entro un **limite massimo complessivo**, calcolato su base cumulata, determinato annualmente dalla legge di bilancio. La quantificazione del tetto tiene conto dell'esposizione già in essere al 31 dicembre dell'anno precedente alle nuove garanzie che si prevede di

concedere nell'anno di riferimento. Per l'anno **2026**, il limite massimo degli impegni assumibili è fissato in **43.000 milioni di euro**.

• ***Fondo prima casa***

L'articolo 1, comma 48, lettera *c*) della legge di stabilità per il 2014 ([legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)) ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il **Fondo di garanzia per la prima casa** ("Fondo prima casa"), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese e in sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa. Il Fondo prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto - ovvero per l'acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica - di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Con [decreto ministeriale](#) 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014 sono state emanate le **norme di attuazione** della disciplina ed è stata individuata **Consap** quale soggetto gestore del Fondo.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con le priorità sopra ricordate. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Con il [Protocollo d'intesa](#) tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, siglato l'8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all'iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 658, della legge di bilancio per il 2019 ([l. n. 145/2018](#)), dispone che il Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l'intervento della Cassa depositi e prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Si prevede inoltre che le norme di rango secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo.

La legge di bilancio 2025 ([l. n. 207/2024](#)) ha indicato che i soggetti beneficiari delle misure del Fondo sono esclusivamente (e non più prioritariamente):

- 1) giovani coppie;
- 2) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- 3) conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
- 4) giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.

Ferma l'ipotesi di accesso alla garanzia al 50%, è stata prevista, dall'[articolo 64, comma 3](#), del decreto-legge n. 73 del 2021, la possibilità di richiedere

l'innalzamento della garanzia all'80% per i soggetti non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori. Tale possibilità originariamente prevista fino al 31 dicembre 2021 è stata più volte prorogata, da ultimo fino al 31 dicembre 2027, dalla legge di bilancio 2025. Si ricorda che con riferimento all'utilizzo del citato Fondo, Consap presenta annualmente alle Camere un'apposita relazione.

Inoltre, la legge di bilancio per il 2025 (art. 1, commi 112-116) ha prorogato al 31 dicembre 2027 le misure previste per agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei soggetti ammessi (fino al 31 dicembre 2024, prioritari), in particolare:

- l'elevazione della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa fino all'80% della quota capitale prevista dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021;

- la **possibilità di riconoscere l'accesso a tale regime anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM)** pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore (prevista originariamente per i contratti di mutui conclusi dal 2022 al 31 dicembre 2024);

- l'estensione, prevista dalla legge di bilancio 2024, della categoria dei soggetti beneficiari del regime di maggior favore per l'accesso al Fondo, **includendovi anche le famiglie con 3, 4, ovvero 5 o più figli minori di 21 anni** con la contestuale elevazione rispettivamente a 45.000 del valore massimo dell'ISEE, e all'85% dell'importo della garanzia per i nuclei familiari con quattro figli di età minore di 21 anni ed a 50.000 e al 90% per i nuclei familiari con 5 o più figli minori di 21 anni.

- la **permanenza dell'operatività della garanzia del Fondo**, prevista dalla legge di bilancio 2024, **anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa**, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

Si ricorda che il Fondo di garanzia per la prima casa è stato rifinanziato, nel corso della legislatura con l'assegnazione di 430 milioni di euro per l'anno 2023 ([articolo 1, comma 75](#) della legge n. 197 del 2022), di 282 milioni per l'anno 2024 ([articolo 1, comma 8](#), della legge di bilancio 2024), di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ([articolo 1, comma 114](#) della legge di bilancio 2025). Da ultimo, l'[art. 2, comma 1](#), del decreto-legge n. 156/2025 ha incrementato la dotazione del Fondo di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025.

Con riferimento alle misure introdotte per favorire l'accesso alla proprietà della prima casa, si veda l'[approfondimento tematico](#) pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Sezione seconda

La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-sexies, legge n. 196/2009).

Tali variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Le **previsioni** contenute nella **Sezione II** sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale **include** sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le **rimodulazioni compensative**, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio.

La Sezione II **evidenzia**, inoltre, per ciascuna unità di voto:

- le proposte relative a **rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** degli stanziamenti relativi a **leggi di spesa vigenti**;
- gli **effetti delle variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **Sezione I**. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, **previsioni c.d. "integrate"** con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese

La classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

- a) le **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- b) i **programmi**, che **costituiscono le unità di voto parlamentare**, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;
- c) le **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno

del bilancio triennale. **Soltanto le previsioni del primo anno** costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna **unità di voto** (programma), le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura autorizzatoria di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli statuti di previsione della spesa.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cfr. paragrafo seguente*).

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi** – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

- a) la **rimodulazione in via compensativa** tra le dotazioni di spesa relative a **fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione**, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione verticale*).

È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale**, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una**

singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione orizzontale*). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

- b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli statuti di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La struttura degli statuti di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli statuti di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del ddl).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative **verticali** di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- **Rimodulazioni** compensative **orizzontali** di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle **spese** per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

L'articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'**approvazione** con **distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell'entrata e della spesa.

I principali interventi di sezione seconda sugli stanziamenti di interesse della Commissione

Ai sensi del **comma 715** e **All.to XI**, i due dicasteri di precipua competenza della Commissione – il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) e Ministero del turismo (MITUR) – partecipano alla *spending review* dei Ministeri per il 2026-2028, registrando, il primo, una complessiva riduzione delle proprie dotazioni pari a 2,68 milioni per il 2026, a 2,51 milioni per il 2027, a 2,42 milioni nel 2028.; il secondo, una complessiva riduzione delle dotazioni di 758 mila euro per il 2026, a 759 mila euro per il 2027, a 757 mila euro nel 2028.

In particolare, la nota di variazione di bilancio per il **MIMIT**, registra:

- un incremento di 17 milioni di euro per il programma “Incentivazione del sistema produttivo” (11.7);
 - su tale programma rileva un incremento di 35 milioni di euro sul capitolo 7366 “contributo in favore dei soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo” e un decremento di 20 milioni di euro sul capitolo 7478 “Fondo crisi d’impresa”.
- un decremento di 5,6 milioni di euro per il programma “Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale” (11.10);
- un incremento di 11,5 milioni di euro per il programma “Politiche industriali, per la competitività, il made in Italy e gestione delle crisi d’impresa” (11.13);
- un decremento di 2 milioni per il programma “Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti” (15.9);
- un incremento di 5,3 milioni di euro per il programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” (32.3);

Per quanto riguarda gli interventi di sezione seconda, il **MIMIT** registra un finanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 da destinare alla "fondazione Enea tech e biomedical" (cap. 7631);

Il **MITUR**, invece, registra per il 2026:

- un incremento del programma “Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche” (31.5) per 500 mila euro;
- un incremento del programma “Promozione e valorizzazione strategica dell’offerta turistica nazionale e innovazione” (31.6) per 500 mila euro;
 - si tratta, in particolare, di risorse a valere sul capitolo 5113 “somme destinate ad ENIT spa al fine di assicurare adeguata

pubblicità e visibilità del riconoscimento di "destinazione turistica di qualità";

- un incremento del programma “Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico” (31.7) pari a 4,5 milioni di euro;
 - si tratta in tal caso di risorse per 4,2 milioni a valere sul capitolo 2030 “fondo per il sostegno dell’operatività del portale nazionale del turismo “tourism digital hub – tdh” e per 250 mila euro a valere sul capitolo 6060 “fondo per garantire il mantenimento e la gestione dei servizi del ministero del turismo oggetto della migrazione al polo strategico nazionale (PSN);

Infine, si evidenzia che la nota di variazione del MIMIT prevede, per il 2026, **spese** complessive per 9.383,5 milioni di euro. Per quanto riguarda il MITUR, invece, si prevedono, per il 2026, spese complessive per 273,2 milioni di euro.

SCHEDE DI LETTURA DEGLI STATI DI PREVISIONE DEI MINISTERI

Articolo 4

(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy)

L'articolo 4 reca l'autorizzazione ad impegnare e a pagare le spese relative al **Ministero delle imprese e del made in Italy** (MIMIT) in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

Il comma 1 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del **Ministero delle imprese e del made in Italy**, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella **Tabella n. 3**.

Si riportano di seguito le **spese finali del MIMIT** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025, come ridefinite a seguito della Nota di variazioni al bilancio, che ha recepito le **modifiche approvate al Senato**.

Spese del Ministero delle imprese e del made in Italy per gli anni 2026-2028
(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2026	DIFF. BIL 2026/ BIL 2025	BILANCIO INTEGRATO 2027	BILANCIO INTEGRATO 2028
SPESE FINALI	14.943	15.104	9.371	-5.572	8.863	6.924
% sulle spese finali STATO	1,6	1,6	1,0		1,0	0,8

Il comma 2 dispone che le **somme impegnate** in relazione agli interventi di sostegno nelle **aree di crisi siderurgica** di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 410/1993 (L. n. 513/1993), **resesi disponibili** a seguito dei provvedimenti di revoca, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2026, con decreti del Ministero dell'economia e finanze - Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del MIMIT ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410/1993⁷.

⁷ Il [decreto-legge n. 120/1989](#) (l. n. 181/1989) ha disposto misure di sostegno e di reinustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (allora Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia, ora INVITALIA) la realizzazione di un Piano di promozione industriale. Successivamente a tale decreto, il [decreto-legge n. 410/1993](#) (l. n. 513/1993) ha disposto, all'articolo 1, che la SPI (ora INVITALIA), previa autorizzazione dell'allora Ministero dell'industria potesse utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nel programma speciale di reinustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 120),

Il **comma 3** dispone che gli **importi dei versamenti** effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese» e «Altre extra-tributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione **dell'entrata sono correlativamente iscritti in competenza e di cassa**, con decreti Ragioniere generale dello Stato, negli **appositi capitoli** dei pertinenti programmi dello **stato di previsione del MIMIT**, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo (**cap. 7342**) e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile (**cap. 7483**).

nonché taluni fondi (di cui alla legge n. 408/1989 e al decreto-legge n. 415/1989), già assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, **per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud in crisi siderurgica** (indicate dal medesimo decreto-legge n. 120/1989), nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI. Per le stesse finalità, è stato consentito alla SPI di utilizzare anche ulteriori risorse resesi disponibili per lo scopo, comprese quelle da revoche o riprogrammazioni di cui alla legge sugli interventi straordinari del Mezzogiorno (legge n. 64/1986).

Infine, l'[articolo 27](#) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (l. n. 134/2012) ha riordinato la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Anche la nuova disciplina si alimenta con i “rientri” (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche) che con cadenza semestrale da INVITALIA vengono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al competente capitolo di spesa del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Si tratta del **capitolo 7483** “Fondo rotativo per la crescita sostenibile”, p.g.1) per le finalità di cui alla L. 181/89. Le risorse sono successivamente trasferite alla contabilità speciale del **Fondo crescita sostenibile** (n. 1201).

Articolo 10

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

L’articolo 10 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), per l’anno finanziario 2026.

L’articolo in esame autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del **Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE)**, per l’anno finanziario 2026, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025, come ridefinite a seguito della Nota di variazioni al bilancio, che ha recepito le **modifiche approvate al Senato**.

Spese del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2026	DIFF. BIL 2026/ BIL 2025	BILANCIO INTEGRATO 2027	BILANCIO INTEGRATO 2028
SPESE FINALI	3.360,6	3.856,4	3.444	83,4	2989,1	2.500,7
% sulle spese finali STATO	0,4%	0,4%	0,4%		0,3%	0,3%
Rimborso passività finanziarie	0,9	0,9	1,0	0,1	1,0	1,1
SPESE COMPLESSIVE	3.361,5	3.857,3	3.445	83,5	2990,1	2.501,7

Articolo 17

(Stato di previsione del Ministero del turismo)

L'articolo 17 reca l'autorizzazione ad impegnare e a pagare le spese relative al Ministero del turismo, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

L'articolo 17 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella Tabella n. 16.

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025, come ridefinite a seguito della Nota di variazioni al bilancio, che ha recepito le **modifiche approvate al Senato**.

Spese del Ministero del turismo per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2026	DIFF. BIL 2026/ BIL 2025	BILANCIO INTEGRATO 2027	BILANCIO INTEGRATO 2028
SPESE FINALI	425	426	273	-152	293	207
% sulle spese finali STATO	0,05	0,05	0,03		0,03	0,02